

TORNATA DEL 14 LUGLIO 1868

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE COMMENDATORE LANZA

SOMMARIO. *Atti diversi.* = Squittinio segreto ed approvazione dello schema di legge per l'aumento di un decimo sulle imposte dirette, e loro riparto nel compartimento ligure-piemontese. = Presentazione della relazione sullo schema di legge per facoltà ad Accademie di destinare alcuni fondi e risparmi. = Presentazione di una relazione della Corte dei conti intorno ad alcune differenze di cifre relative al progetto per maggiori spese. = Seguito della discussione dello schema di legge sull'esazione e sul riparto delle imposte dirette — Emendamenti dei deputati Brenna, Avitabile, Bove e Brunetti all'articolo 33, relativo alla cauzione degli esattori — Osservazioni del ministro per le finanze, e dei deputati Sanguinetti e Villa Pernice, relatore — Reiezione di emendamenti, e approvazione dell'articolo — Emendamenti e osservazioni dei deputati Vacchelli, Brunetti, Piroli, Possenti, Pasqualigo, Puccioni e Garau al 34° — Opinioni del relatore, e rinvio dell'articolo alla Commissione — Emendamenti dei deputati Vacchelli, Como, Sartoretti al 36°, che è approvato con emendamento — Obbiezioni del deputato Como al 37° — Emendamenti dei deputati Salaris e Brunetti al 38° — Approvazione dell'articolo emendato.

La seduta è aperta al tocco e mezzo.

MASSARI G., segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antecedente.

GRAVINA, segretario, espone il sunto delle seguenti petizioni:

12,279. La Giunta municipale della città di Novara per mandato di quel Consiglio comunale rivolge alla Camera una petizione per ottenere la riduzione del canone daziario dovuto allo Stato nell'anno 1867.

12,280. La Giunta municipale di Tricarico s'associa al voto emesso dal Consiglio comunale di Potenza per l'effettuazione del tronco di ferrovia da Eboli alle foci del Basento.

12,281. Il Consiglio comunale di Tresnuraghes, provincia di Cagliari, fa istanza perchè venga provveduto che a quel comune sia restituito l'ufficio postale col l'incarico della spedizione e riscossione dei vaglia.

12,282. La congregazione di carità del comune di Calatafimi, in nome proprio e quale amministratrice dell'orfanotrofio Blundo, chiede che le opere pie siano dichiarate esenti dalle tasse di successione e di ricchezza mobile.

12,283. La Giunta municipale e vari elettori di Budduso, Mores, Tissi, Berchidda, Nulvi, Nughedu, Aggius, Burgos, Tempio, Orosei, Esporlatu e di Bonorva ricorrono con identiche petizioni contro la nuova convenzione sulle ferrovie sarde.

ATTI DIVERSI. — PRESENTAZIONE DI RELAZIONI.

PRESIDENTE. Il deputato Camuzzoni, dovendo nella sua qualità di sindaco di Verona recarsi in quella città per affari urgenti del suo ufficio, chiede un congedo di otto giorni.

Il deputato Gigliucci domanda un congedo di dodici giorni per urgenti affari domestici.

Il deputato Frapolli scrive che, non essendo ancora ben ristabilito dalla sua malattia, è costretto a chiedere un nuovo congedo. Non ne precisa però la durata. Propongo gli sia accordato per dieci giorni.

(Cotesti congedi sono accordati.)

L'ordine del giorno porta la votazione per scrutinio segreto sopra il progetto di legge per l'aumento delle contribuzioni dirette e il loro riparto nel compartimento ligure-piemontese.

Si procederà all'appello nominale.

(Segue lo squittinio.)

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti	193
Maggioranza	97
Voti favorevoli	161
Contrari	32

(La Camera approva.)

(Messo ai voti il processo verbale della tornata di ieri, è approvato.)

PRESIDENTE. L'onorevole Macchi è pregato di venire alla tribuna per presentare una relazione.

MACCHI, relatore. Presento il rapporto della Commissione incaricata di esaminare il progetto di legge per cui si dà facoltà a certi istituti scientifici ed artistici di disporre, per lo scopo stabilito, di somme di risparmio. (V. Stampato n° 204-A).

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

MENABREA, presidente del Consiglio dei ministri e ministro degli affari esteri. Pregherei la Camera di mettere all'ordine del giorno per la prima seduta il disegno di legge relativo all'iscrizione nel Gran Libro di rendite dovute a principesse austriache. Siccome questo progetto è molto urgente, è d'uopo che sia votato prima che la Camera si proroghi.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro propone che questo progetto sia messo in discussione pel primo nella seduta straordinaria di domani? Diversamente non potrebbe essere presto votato, poichè vi sono già all'ordine del giorno due altri disegni di legge.

MENABREA, presidente del Consiglio dei ministri e ministro per gli affari esteri. Pare che questo disegno di legge non possa dar luogo ad una lunga discussione; quindi, se la Camera non ha difficoltà, chiederei che fosse messo all'ordine del giorno prima degli altri.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni in contrario, si riterrà ammessa la proposta testè fatta dal signor presidente del Consiglio.

(È ammessa.)

Do ora la parola al signor ministro delle finanze per una comunicazione.

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. Pregherei la Camera di voler mettere sollecitamente all'ordine del giorno la legge sul registro e bollo stata rimandata dal Senato, e di cui è stata presentata la relazione.

PRESIDENTE. La relazione su questo disegno di legge sarà distribuita entr'oggi; epperò esso, ove non vi sia opposizione, potrebbe mettersi in discussione nella tornata di domani. Non pare che debba dar luogo a lungo dibattimento, perchè mi fu detto che le modificazioni in esso introdotte dal Senato non sono di grande importanza.

Pertanto, se non vi è osservazione in contrario, questo schema di legge verrà posto pel primo all'ordine del giorno nella seduta ordinaria di domani.

(Segni di assenso.)

L'onorevole ministro delle finanze ha la parola.

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. Ho l'onore di presentare alla Camera una relazione della Corte dei conti, cioè un prospetto di confronto tra le maggiori spese proposte alla convalidazione del progetto di legge relativo alle spese maggiori sui bilanci passati, e quelle e-

sposte nella relazione della Corte dei conti. (V. Stampato n° 175-A)

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro delle finanze della presentazione di questo documento, che sarà stampato e distribuito.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE SULL'ESAZIONE E SUL RIPARTO DELLE IMPOSTE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge pel riparto e l'esazione delle contribuzioni dirette.

La discussione ieri si è aggirata sull'articolo 33, che la Commissione chiese di poter ancora esaminare in confronto degli emendamenti presentati. Essa propone ora una nuova formola, la quale fu stampata, ed è così concepita:

« L'esattore, prima di entrare in ufficio, e al più tardi entro un mese dalla nomina, presta cauzione in beni stabili o in rendita sul debito pubblico dello Stato corrispondente all'ammontare di una rata delle imposte regie, e delle sovrimposte e tasse comunali e provinciali; presta pure una cauzione per le altre riscossioni affidategli, la quale viene determinata dalle rappresentanze comunali e consorziali.

« Oltre alla cauzione l'esattore risponde con tutti i suoi beni per l'adempimento degli obblighi del contratto. »

Fra gli emendamenti ve n'è uno presentato dal deputato Vacchelli: ma vedo che la Commissione ha in gran parte adottato i concetti in esso contenuti.

Domando quindi all'onorevole proponente se intende ancora di mantenerlo.

VACCHELLI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene. Sull'articolo 33 vi sono ancora tre emendamenti: uno proposto dal deputato Brenna, l'altro dal deputato Mussi, ed il terzo dal deputato Bruzetti.

Il deputato Brenna propone che nell'articolo 33 dopo le parole *gli sieno affidate*, si aggiungano queste altre:

« La cauzione può essere prestata anche in contante depositato presso le Banche i cui biglietti hanno corso obbligatorio, o presso gli stabilimenti che funzionano come istituti di credito fondiario, o nelle casse degli uffici dei depositi e prestiti. »

Il resto come sta scritto.

Secondo l'ordine d'iscrizione, egli ha facoltà di parlare per isvolgere la sua proposta.

BRENNA. Nel proporre il mio emendamento io speravo che non avrei trovato nessun contraddittore, tanto mi pareva ch'esso fosse semplice ed ovvio. M'ingannai, e m'ingannai tanto che, prima ancora che io aprissi bocca, ho trovato nell'onorevole Vacchelli chi

mi oppose una quantità di obiezioni che io mi permetto di trovare soverchie e, direi anche quasi, mi permette l'onorevole Vacchelli, un poco affrettate.

Il mio scopo sarebbe di accordare agli esattori, i quali non fossero proprietari di beni fondi, e non volessero farsi acquirenti di rendita pubblica, il diritto di adempiere, senza danno dello Stato, alla prescrizione della legge con denaro contante. È chiaro che io non intesi, e non poteva intendere, che il deposito del danaro contante fosse fatto presso le casse pubbliche a titolo infruttifero; quindi io proposi che questo deposito venisse fatto presso Banche o stabilimenti che retribuiscono un piccolo interesse del danaro.

Mi si oppose dall'onorevole Vacchelli il pericolo che vi poteva essere per lo Stato nell'accordare in qualche maniera la sua fiducia a questi stabilimenti, presso i quali fosse stato eseguito il deposito. Io credo veramente che questo pericolo sia stato esagerato. Quando si entra nella supposizione sconfinata di eventuali pericoli, è chiaro che dei pericoli ve ne sono in tutti i generi di cauzione, e non ne sono scervi neanche i sistemi proposti esclusivamente dalla Commissione. Così, ad esempio, la cauzione che si dà in beni fondi si concreta mediante un'ipoteca, e siccome la legge non prescrive che quest'ipoteca debba essere sola, nè di prima iscrizione, è evidente che il comune potrebbe essere involto in liti di graduatorie, nel caso che gli atti esecutivi fossero esercitati da altri creditori parimente iscritti sullo stesso fondo.

È inutile che io stia ad enumerare, nel campo del possibile, tutti i pericoli che possono correre le cauzioni date in beni stabili.

In quanto alle cauzioni in rendita pubblica, non accennerò che un solo esempio. Abbiamo veduto la rendita pubblica dal 1863 al 1866, cioè di un periodo di tempo minore di quello che è prescritto dalla legge per i contratti d'esazione, scapitare sul suo valore reale di quasi il 30 per cento; arrivare dal 74 al 35 e 36, come era nel 1866. Per questo scapito immenso, per questa diminuzione maggiore della metà del valore, evidentemente il comune ed anche lo Stato correrebbero dei pericoli. D'altronde di circa 9 mila sindaci del regno d'Italia, non so quanti si possa supporre che sappiano leggere un bollettino di Borsa, nè so quanti lo leggano a tempo periodicamente per premunirsi contro il pericolo del ribasso. Si dirà, è vero, che quando la rendita ribassa il comune ha il diritto di reclamare un supplemento alla cauzione. Ma, ripeto, non credo che nè il comune, nè l'agente finanziario, specialmente nei paesi rurali e distanti dai grandi centri, sieno così a giorno del corso dei fondi, che si possa stabilire con sicurezza non esservi nella cauzione in rendita pubblica nessun pericolo, mentre io non ne vedo veramente nessuno nella cauzione in contanti.

Non dico che si debba lasciare facoltà di fare il deposito presso qualunque Banca.

Io ho voluto determinare a quali Banche lo Stato può accordare la sua fiducia. Per me credo che sia sempre meno pericoloso il deposito in contanti o presso la Cassa de' depositi e prestiti che è pur governativa, o presso la Banca Toscana, o al Banco di Napoli, di quello che non lo sia la cauzione in cartelle di rendita pubblica.

Per queste ragioni, che io credo saranno prese in benigna considerazione dalla Commissione, confido che il mio emendamento venga accolto dalla Camera.

AVITABILE. Dovendo discorrere in merito dell'articolo 33, io non ritorno a dire quelle cose che ieri ho avuto l'onore di rassegnare alla Camera.

Ma a me sembra che l'articolo 33, nel modo come è stato adesso riformato dalla Commissione, in verità non implichi più quella questione che prima implicava, poichè adesso la Commissione si limita a sostenere semplicemente la prima parte dell'articolo, che è quella che indeterminatamente stabilisce la cauzione ad una rata.

Ora, ancora non siamo venuti a discutere quale debba essere questa rata, e però la questione non si pregiudica intieramente.

In quanto poi alla seconda parte dell'articolo che stabiliva il quarto, la Commissione ha creduto di ritirare la sua opinione e accettare quella dell'onorevole Vacchelli, vale a dire che questa cauzione dovevano determinarla i comuni interessati. Ecco perchè se io potessi accettare l'idea della Commissione, che la cauzione potesse essere uguale ad una rata, sia del quarto od anche del sesto, come era nel progetto ministeriale, non tedierei la Camera, ma io credo che la cauzione non possa essere determinata dalla rata dei pagamenti.

La ragione è semplicissima. Volete voi fare una legge di economia, o una legge di tassa? Per me, dico francamente la mia opinione, io non credo che questa legge, nel modo come si sta votando, sia una legge di economia, ma una legge di tassa, perchè impone tali obblighi ed oneri al comune, e tale peso ai contribuenti che riescirà una vera tassa anzichè una legge di economia.

Si dice: noi vogliamo dare una grande libertà ai comuni con questa legge, ed intanto si creano tali inciampi e tanti obblighi, che, per ottenere il concorso alla carica di esattore, si deve pagare il quadruplo di quello che si paga adesso.

Qui, o signori, quando noi veniamo a dire che non si trovano gli esattori, non intendiamo questa per una proposizione assoluta. Tutto si trova quando si fanno sacrifici, quando si ha bisogno di danaro, e se non si trova si va dagli usurai. Così è il caso attuale: quando si vogliono esattori a queste condizioni si trovano, ma bisogna vedere il quanto per cento si deve pagare per trovarli.

Ora, quando voi dite ad un esattore: avete il partito forzoso, tra cinque giorni assolutamente dovete esi-

gere dai contribuenti l'intera rata, e tra altri cinque giorni dovete versarla; io prego la Camera di riflettere che per alcuni esattori, come, per esempio, di Napoli, di Torino, di Milano, è quasi impossibile in cinque giorni di poter solo registrare le partite che si pretende debbano esigere, quindi ciò vale come se si dicesse all'esattore: voi dovete anticipare le tasse. Ciò significa come se si dicesse: le tasse voi le esigerete dopo, avrete dopo il tempo di esigerle, ma alla scadenza del termine, se non pagano i contribuenti, dovete anticipare voi le somme.

L'esattore dunque, non solo deve dare una gravosa cauzione, ma deve mettersi nella posizione di avere una somma disponibile da poter anticipare le tasse.

Ma, si dice: questa è una conseguenza dell'appalto; subito che voi avete accettato questa nuova e grande scoperta, dovete accettare le conseguenze.

Io però dico francamente la verità, per me non è affatto una nuova scoperta, poichè in tre quarti dell'Italia esisteva l'appalto: nelle provincie meridionali, e nella Sicilia l'appalto esisteva; per noi non è dunque nuovo, o signori; ma esisteva un appalto ragionevole, un appalto che non strangolava i contribuenti, un appalto che dava la latitudine agli esattori di versare a determinate scadenze; tanto è vero che gli esattori e ricevitori delle provincie meridionali rilasciavano per ogni anno 42 obbligazioni, ossia cambiali che scadevano a tempo fisso. Ora io domando: è questo un appalto o non è appalto? Quando veniva la scadenza se il ricevitore non pagava, il tesoriere generale vendeva la sua cauzione e saldava l'obbligazione; si saldava insomma la cambiale che scadeva, che con quella legge si chiamava obbligazione. Ora io domando: qual è la differenza tra l'obbligazione che esisteva sotto la legge napoletana e l'obbligo del non riscosso pel riscosso che è stabilito dalla legge attuale? V'ha una differenza ed è che con questa legge si pretende che il contribuente fra cinque giorni paghi l'imposta, ed in caso diverso deve pagare la multa, e che l'esattore deve versare fra i dieci giorni successivi l'intera quota, altrimenti deve anch'esso pagare la multa.

Queste sono condizioni tali che non si può immaginare come possano praticamente essere eseguite. Al contrario, nella legge napoletana pel contribuente la scadenza era a giorno fisso, e ciò era giusto, perchè altrimenti i contribuenti aspetterebbero sempre a pagare l'ultimo giorno.

Ma in quanto all'esattore, il quale deve raccogliere il denaro, e, secondo la presente legge, talvolta deve raccogliarlo in paesi diversi da quello ove dimora, come non volete dargli una conveniente latitudine? Secondo questa legge, latitudine sufficiente non vi è; secondo la legge napoletana l'esattore faceva il versamento ogni dieci giorni, ma aveva la latitudine di due mesi per saldare un bimestre di tassa.

VILLA PERNICE, *relatore*. Domando la parola.

AVITABILE. L'esattore, come ho detto, aveva 42 scadenze, vale a dire aveva 6 scadenze che oltrepassavano l'anno, di modo che si prolungava l'esazione per altri due mesi, e l'esattore aveva così due mesi di latitudine per agevolare i contribuenti e per saldare l'intera quota della tassa. Nei due mesi i contribuenti andavano a pagare, e l'esattore non soffriva alcun danno da quella prudente latitudine che accordava, perchè non pagava nulla per multa. Alla fine dei due mesi però se non saldava la sua obbligazione, il ricevitore generale aveva il diritto di spedirgli la coazione.

È anche questo un sistema di esazione a partito forzoso, ma è un sistema che dà una certa latitudine, non è un sistema che uccide assolutamente. Ma si dice: i contribuenti si avvezzeranno ad essere puntuali; ma, signori, non è questione di abitudine, è questione di possibilità; non tutti possono pagare puntualmente: date almeno una certa dilazione anche in considerazione delle circostanze attuali di alcune provincie, ove non vi sono strade, ove non vi sono mezzi di comunicazione, ove un povero piccolo proprietario può trovarsi nella condizione di avere il genere nel suo magazzino e non trovare a chi venderlo, perchè, per mancanza di strade, non può trasportarlo sul mercato sollecitamente.

Ben diversa è la condizione della Lombardia, dove in un quarto d'ora, per mezzo delle strade provinciali e comunali e delle strade ferrate, può trovarsi modo di realizzare i generi in danaro sollecitamente, mentre in alcune provincie della Calabria, della Basilicata e della Sicilia chi tiene il genere non trova a collocarlo. Può forse portare il tumulo di grano o il tumulo di granturco all'esattore? L'esattore vuole il danaro.

Ecco perchè domando in nome della giustizia, in nome dell'equità, che questi termini sieno prolungati in un modo più ragionevole; io trovo che il progetto ministeriale in questo corrispondeva un poco più alla giustizia.

Vengo alla cauzione. Voi, ripeto, avete inteso di fare una legge di libertà, ed avete voluto che il comune rispondesse verso il Governo: non lo aggravate troppo. Se avete voluto anche il concorso del comune ed avete voluto un esattore con cauzione, diminuitela almeno, onde fare che il comune lo trovi a condizioni ragionevoli.

Quando voi esigereste il decimo della percezione annua per cauzione, per di più la garanzia del comune, cioè l'obbligo del comune a pagare quante volte non paga l'esattore, è interesse del comune stesso di vigilare onde l'esattore non distrugga il danaro pubblico.

Ora, non c'illudiamo, il concetto della legge è chiaro, chiarissimo; se l'esattore non paga, deve pagare il comune. Così da una parte volete gravare i comuni di quest'obbligo, e da un'altra parte volete obbligare i contribuenti a pagare un aggio smodato, perchè, lo ripeto, non è che per mezzo di un aggio

smodato che si potranno trovare gli esattori, essendo fuor di dubbio che, oltre la cauzione, debbono avere un capitale circolante per poter anticipare quelle imposte che fisicamente è impossibile siano esatte a tempo.

Domando quindi che, o si formuli in modo diverso l'articolo 33, e si tolgano le parole « una rata, » e si dica che l'esattore darà una cauzione che sarà determinata negli articoli successivi; oppure si accetti l'emendamento dell'onorevole mio amico Brunetti, con una restrizione che egli, credo, accetterà, e che consiste nel sostituire alla parola *dodicesimo*, quella di *decimo*.

Mi riservo di prendere la parola sugli articoli relativi alla determinazione delle scadenze.

PRESIDENTE. La domanderà.

Il deputato Bove...

VILLA PERNICE, relatore. Signor presidente, chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parlerà alla sua volta; l'ho inscritto quando ha chiesto di parlare.

L'onorevole Bove propone che, dopo le parole contenute nel primo capoverso dell'articolo 33 della Commissione, « per le altre riscossioni affidategli, » si aggiunga il seguente paragrafo:

« La cauzione può altresì prestarsi mercè pegno di crediti ipotecari iscritti, legalmente costituito e cautelato con la debita annotazione ed elezione di domicilio ne' registri dell'ufficio ipotecario giusta l'articolo 1994 del Codice civile, purchè il valore dei beni ipotecati non sia inferiore alla misura definita nel primo capoverso dell'articolo seguente. »

Questo sarebbe un comma che verrebbe dopo il primo dell'articolo della Commissione.

Ha facoltà di parlare il proponente.

BOVE. Io mi sono deciso a presentare alla Camera l'emendamento che l'onorevole presidente ha ora letto, quando ho visto che il credito veniva chiamato anche esso a portare il suo contingente alla facilitazione della prestazione della cauzione, e quindi alla maggior concorrenza degli oblatori e diminuzione dell'aggio.

In ciò io credo che si possa eminentemente adibire il credito ipotecario, mercè pegno legalmente costituito e pubblicato.

La cura maggiore della Camera vuol essere in trovar mezzi ad allargar quanto sia possibile la cerchia dei modi di potersi più agevolmente prestare una valida cauzione a sostegno della esazione e del buon governo del danaro pubblico.

Vi ha sovente degli uomini i quali non si vogliono impacciare nelle riparazioni, affittanze ed altre cure relative all'amministrazione di fondi rustici ed urbani, e, anche per evitare l'incertezza della rendita fondiaria che per svariate cause può mancare, preferiscono d'impiegare il loro danaro in mutui con sicure ipo-

teche. Ve ne sono altri i quali non hanno molta fiducia nella rendita pubblica, e si determinano perciò anche a prescegliere il mezzo dell'impiego ipotecario.

Gli uni e gli altri capitalisti che tengono la maggior parte della loro fortuna in impieghi con ipoteca, non essendo ammessi a dare in cauzione i loro crediti, dovrebbero essere esclusi dall'impresa della esazione.

Ciò non mi pare giusto; poichè, quando voi constatate che un credito ipotecario iscritto vi presenta tutte le cautele possibili, tutte le possibili convenienze, io crederei che non si potesse il medesimo scartare quando venisse offerto come cauzione all'esazione.

E difatti voi che cosa richiedete? Voi richiedete la cauzione in beni stabili, e quando venite a discutere questa cauzione che cosa fate? Non fate che esaminare se vi sia nei beni legittima provenienza e libertà, onde poter basare il diritto del comune sulla idoneità e sufficienza di cotesti beni.

Ora, quando voi trovate che il pignorante precedentemente ha fatto quest'esame, quando trovate che vi presenta un credito, il quale sia bene stabilito sopra i fondi ipotecati, e che offra bastante consistenza a garantire gl'interessi della pubblica amministrazione, allora, a me pare, o signori, che voi vi trovate nello stesso caso in cui sarete quando verrete ad esaminare e costituire per la prima volta l'ipoteca, la quale deve formare la sicurtà della cauzione.

Io credo, o signori, che effettivamente sia il pegno del credito ipotecario un modo molto più acconcio ed agevole, perchè, quando voi venite ad esaminare e ricevere tal pegno, trovate la fatica fatta per metà, poichè il creditore, quando ha dato il suo danaro, quando ha dovuto ammettere l'ipoteca, è stato sollecito a vedere della provenienza e della libertà, perchè il suo danaro fosse bene garantito. Alle prime cure del creditore ipotecario possono le persone che vegliano all'interesse dei comuni aggiungere altro severo esame di apprezzamento, onde così completare la sistemazione delle cautele.

Voi procurate ancora, o signori, l'economia dell'aggiudicatario non forzato ad esibire tanti documenti quanti ne sono necessari pelle costituzioni delle nuove ipoteche. E quando l'aspirante vede che vi è economia nell'imprendere l'appalto, verrà più volentieri alla candela, perchè restando aggiudicatario risparmierà il nuovo istrumento della costituzione dell'ipoteca, risparmierà le spese di tutti i documenti, i quali sono necessari per vedere lo specchio della proprietà, documenti questi già procurati ed esaminati nella prima contrattazione.

Altri documenti nuovi, se ne saranno richiesti, non potranno essere che di secondaria importanza e spesa: sicchè, dopo ciò, altro non dovrà farsi che costituire il pegno nei modi prescritti dalla legge, cioè con pubblico istrumento, consegna dei titoli e notificazione del pegno al debitore; poichè nella costituzione del pegno

evvi bisogno dell'impossessamento del creditore pignoratizio, il quale impossessamento è, secondo ho detto, rappresentato dalla tradizione del titolo.

Vedete adunque che v'è un risparmio di fatica per parte della Giunta che deve esaminare le cautele, essendo certo la fatica e lo imbarazzo maggiori quando l'affare è tutto nuovo e di primo getto.

Risparmio di noiare la Camera in discorrere altri vantaggi e convenienze nella bisogna. Se non che vuolsi aggiungere che, costituito così il pegno, bisogna dargli il compimento mercè la pubblicazione. La legge vi dice che, quando voi avete ricevuto in pegno il credito ipotecario, potete adottare tutte le misure che vi mettano al coperto dalle sorprese e da' danni in modo che il vostro credito, il vostro pegno non possano essere pregiudicati.

Ed io, signori, sarò molto più breve se vi leggerò la disposizione dell'articolo 1994 del Codice civile, così espresso :

« Il cessionario, la persona surrogata al creditore che ha in pegno il credito iscritto, può far notare in margine o in calce della iscrizione presa dal suo autore, la cessione, surrogazione ed il *pegno*, consegnando al conservatore l'atto relativo. »

E nell'ultimo comma di questo stesso articolo si dice che dopo tale annotazione la iscrizione non può essere cancellata senza il consenso del creditore pignoratizio, al quale si dovrà farne richiesta nel nuovo domicilio, di cui anche può fare elezione nella suddetta annotazione.

Dunque la costituzione del pegno è perfetta fra i contraenti, mercè la convenzione pignoratizia, con la tradizione del titolo e notificazione al debitore ipotecario della convenzione stessa e della data cauzione; si compie poi, per la sicurezza maggiore della cauzione in faccia ai terzi coi succennati adempimenti presso la conservazione delle ipoteche, cose tutte di facile attuazione e di sicura garanzia per la cauzione.

Quindi a me sembra che, dovendo noi cercare dei mezzi come allargare il margine ai modi ed alle abilitazioni di potersi più agevolmente dare la cauzione, questo mezzo, da me proposto, del pegno dei crediti ipotecari, costituito nei modi voluti dalla legge, potrebbe essere un altro impulso ad avere concorrenza maggiore nell'asta ed un'altra risorsa ad avere diminuita la quantità dell'aggio a pagarsi all'esattore. E però spero che la Camera voglia accogliere l'emendamento da me proposto come disposizione aggiuntiva all'articolo in discussione.

PRESIDENTE. L'onorevole Brunetti ha facoltà di parlare.

BRUNETTI. Io non ritornerò certamente sull'idea che ieri ebbi l'onore di rassegnarvi, imperocchè non intendo abusare della pazienza della Camera; mi limito a rispondere ad alcuni appunti fattimi dall'onorevole

Vacchelli da una parte e dall'onorevole signor ministro delle finanze dall'altra.

L'onorevole Vacchelli mi domandava ieri, riguardo ad alcune notizie statistiche, che io aveva avuto l'onore di rassegnare alla Camera, d'onde avessi quelle notizie, specialmente rispetto alla Lombardia. Risponderò subito all'onorevole Vacchelli.

Le notizie le ho tratte dalle pagine 4, 5 e 35 della relazione ed allegato corrispondente.

Alla pagina 4 vi sono gli arretrati dell'esercizio del 1866 per la Toscana, la Sicilia, le antiche provincie, Napoli, Parma, Modena, Romagna e Lombardia.

Alla pagina 5 vi sono gli arretrati dell'esercizio del 1867.

Alla pagina 35 poi vi sono gli arretrati dell'esercizio del 1862 per soli nove mesi.

Ora, sebbene si trattasse di 9 mesi e non di un anno intero, per modo che non si potrebbe per la Lombardia dedurre quelle conseguenze d'assoluto arretrato; tuttavolta, siccome per 9 mesi, cui è ripartita la statistica, non solo per la Lombardia, ma per le altre provincie, io naturalmente, facendo il ragguaglio di queste provincie con le altre, e vedendo le stesse proporzioni, mi credeva in diritto di dedurne le conseguenze che di fatti ne deduco.

L'onorevole Vacchelli asseriva che io non avessi molto meditato sulle condizioni dell'esattore, perciocchè l'esattore era da definirsi un debitore. Io dapprima rispondo all'onorevole Vacchelli che non so quanto possano giovare le astratte definizioni, quando si tratta delle conseguenze pratiche di una legge.

Le definizioni naturalmente sono elastiche, variabili, e, invece di attendere ad esse, credo che sarebbe miglior opera quella dei legislatori, che attendessero agli effetti e ai risultamenti pratici della legge.

Ma, stando ancora a ciò che egli diceva, vale a dire che l'esattore fosse un debitore, io domanderei all'onorevole Vacchelli: ma è esso forse un debitore preesistente? Certo che no.

Il comune e lo Stato cercano di averlo per debitore; è un debitore che deve farsi, non un debitore già fatto; quindi ne segue che lo Stato ed il comune andando in cerca di un debitore, naturalmente debbano essi col mezzo della legge stabilire le opportune condizioni richieste dal loro scopo.

Ne volete una prova recente? Oggi molti emendamenti sono stati presentati; cioè quello dell'onorevole Brenna, il quale vorrebbe, a modo d'esempio, che la cauzione fosse data anche in contanti su quelle Banche, dove i biglietti hanno corso obbligatorio; quello dell'onorevole Vacchelli, il quale con un altro emendamento da lui presentato vorrebbe che il valore degli stabili fosse ammesso per quattro quinti; inoltre quello dell'onorevole Mussi, il quale vorrebbe che la cauzione fosse equivalente al quarto della somma annuale delle riscossioni e ad una metà per le entrate

comunali. Vi sarebbe infine l'emendamento dell'onorevole Salvoni ed il mio, con cui si propone che le rate siano bimestrali a vece di essere trimestrali.

Ebbene tutti questi emendamenti a che mirano? Mirano evidentemente a temperare le condizioni della cauzione della subasta, perchè la concorrenza sia più libera e maggiore, e quindi colla concorrenza aumentata sia l'aggio diminuito.

Dunque noi generalmente ci proponiamo l'assunto di temperare queste condizioni. Quindi, o che l'esattore si voglia chiamare esattore, o lo si voglia chiamare debitore, mi pare che poco importi, quando da tutta la Camera emerge chiarissimo il concetto e l'intendimento di temperare quanto più è possibile le condizioni scritte nel presente disegno di legge, che sembrano a tutti assai gravi.

E poichè l'onorevole Vacchelli vuole entrare in definizioni, io gli osserverò che, se l'esattore può da un lato chiamarsi debitore, può per un altro chiamarsi creditore; perchè, se l'esattore è debitore sotto un punto di vista, è di certo, riguardo all'aggio, creditore del comune, della provincia e dello Stato.

Mi rimane ora da fare una risposta all'onorevole ministro per le finanze. Egli disse ieri: ma che monta che la massa dei beni in Italia, la quale è gravata di nove miliardi di crediti ipotecari, sia anche gravata di altri 250 milioni?

Primieramente il signor ministro mi permetterà di rettificare i fatti. Io non asserii che sarebbe aumentata di 250 milioni soltanto, ma credo aver dimostrato che lo sarebbe di 405 milioni. Nè il signor ministro ricorra col pensiero ad una parte di cauzioni, che andranno fatte in rendita iscritta; perchè, siccome in questi 405 milioni non vi sono che i risultati dei redditi erariali, e dei redditi comunali, e non inclusi affatto i redditi provinciali che io ritengo, non avendone trovata una statistica esatta, possano sommare a 150 o 200 milioni forse, è naturale che con quei 150 o 200 milioni si possano tenere compensate quelle cauzioni, le quali per intero fossero date in rendita iscritta, epperò rimarrebbero i 405 milioni in beni stabili vincolati per le dette cauzioni.

Premesso ciò, mi pare che l'argomento addotto dall'onorevole ministro delle finanze sia, mel perdoni, più specioso che solido.

Abbiamo, egli dice, nove miliardi di vincoli ipotecari; dunque aumentiamo di 250 milioni questi vincoli. Ma io non saprei come definire tale argomento; poichè, a dire il vero, mi somiglia un po' all'argomento che si fa dai falliti e dai disperati, i quali, essendosi indebitati per nove decimi, dicono: gettiamo via le nostre sostanze per quest'altro decimo.

L'onorevole ministro delle finanze potrebbe quindi venire domani a dirci: l'Italia è indebitata di sette miliardi: che importa che sia in debito di altri duecento o trecento milioni. E poi domani l'altro può presentarsi

a dirci: l'Italia è indebitata di nove miliardi e trecento milioni; indebitiamola per un mezzo miliardo.

Mi perdoni l'onorevole ministro, io gli dirò francamente che questa teoria mi fa spavento.

Non ho altro da aggiungere se non che una parola in risposta al mio amico Avitabile, il quale mi invitava ad accettare la sua idea, che io ben volentieri accetto.

Se l'onorevole Avitabile ha presentato un emendamento scritto, io ritiro il mio ed accetto quello da lui presentato, che riduce la cauzione corrispondente ad un decimo dell'imposta.

Signori, mi pare che un decimo basterebbe, ed io prego la Camera di considerare questo fatto: allorchè un esattore deve prestare cauzione per un decimo di tutte le imposte, se la rata dovuta periodicamente dai contribuenti sarà, come spero, ridotta a due dodicesimi, ditemi in coscienza, se quell'esattore vorrà affrontare il pericolo della galera per la differenza tra un decimo e due dodicesimi.

Insisto pertanto perchè la Camera voglia accogliere l'emendamento del mio amico Avitabile.

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. Io desidero dire due parole non tanto per replicare alle argomentazioni che ha opposto l'onorevole Brunetti, quanto per stabilire bene un fatto.

Egli ha detto che io ho ammessa la sua cifra di nove miliardi per la totalità del debito ipotecario e di 450 milioni, anzi più di 500 milioni per l'ipoteca che si andrebbe ad aggiungere per effetto di questa legge.

Io dichiaro formalmente che ho prese nella tornata di ieri quelle cifre come base di ragionamento, ma non le ho accettate; le ho supposte vere, e su quelle ho ragionato; ma a me non consta che il debito ipotecario giunga alla cifra di 9 miliardi, credo invece che sia molto meno.

Riguardo poi all'argomentazione colla quale l'onorevole Brunetti tendeva a provare che la cifra dei beni che si verrebbero ad ipotecare per effetto di questa legge oltrepassi i 400 milioni, io credo che vi sia qualche osservazione da fare.

In sostanza le imposte dirette ammontano a circa 200 milioni; vi è di più l'imposta provinciale e la comunale, che, a supporre molto, può arrivare ad altri 150 milioni; in tutto circa 350 milioni. Di questa cifra bisogna prendere il quarto; $4 \times 9 = 36$; il che vuol dire che la somma per la quale si dovrebbe dare cauzione sarebbe di circa 90 milioni.

Ora, è da osservare che, se la garanzia si desse tutta in beni stabili, senza dubbio si avrebbe circa il doppio, vale a dire 180 milioni; ma, siccome non è supponibile che dappertutto si dia ipoteca in beni stabili, ed è naturalissimo che una buona parte si dia in rendita, supponendo che la parte che si darà in beni stabili sia i due terzi, sarà di 120 milioni che si aumenterà il possesso ipotecario in Italia.

Ecco, in sostanza, il vero e genuino risultato di que-

sta legge, se si vuole guardarla senza passione e senza fare supposizioni che veramente non si saprebbe come dovessero poi verificarsi.

Aggiungerò ancora una sola osservazione.

Io diceva ieri che non comprendo questa renitenza a stabilire che gli esattori debbano prestare cauzione, mentre questo è sempre stato l'uso dappertutto ove sono esattori dello Stato.

Io ho sentito qualche volta magnificare da qualche oratore il danno portato da esattori che hanno derubato le casse che erano loro affidate. Io credo che vi sia molto meno male di quel che si va dicendo. In questa, come in altre cose, si esagera sempre un poco; ma il fatto sta che, se noi vogliamo avere degli esattori senza cauzione, allora quello che si teme succederà davvero, i vuoti di cassa si faranno frequenti, e le lagnanze saranno pur troppo giustificate.

Mi pare che da saggi amministratori della pubblica pecunia noi dobbiamo prendere quelle cautele che è giusto di prendere; non le dobbiamo prendere esagerate, ma bensì sufficienti.

Io per questo prego la Camera a voler conservare l'articolo quale è proposto dalla Commissione.

SANGUINETTI. Io ho chiesto la parola quando l'onorevole Brenna difendeva il suo emendamento, e l'ho chiesta per combatterlo, perchè, qualora fosse adottato, a parer mio, riuscirebbe molto pericoloso per le finanze e dello Stato e delle provincie.

Due principii fondamentali di questa legge sono il riscosso e il non riscosso, e la cauzione che dà una guarentigia sicura ed immancabile del pagamento delle somme introitate dal contabile alle scadenze determinate.

Evidentemente, quando venissero a mancare le condizioni che rendono la cauzione efficace, quali garanzie avrebbero le finanze dello Stato e delle provincie? Non parlo del comune, poichè il comune è egli stesso responsabile, è lui che determina la cauzione; se riceve danno non può che ascriverlo a se stesso.

L'onorevole Brenna stabilisce nel suo emendamento che la cauzione possa essere data in contanti; che questi contanti possano essere depositati o nelle casse degli uffici di depositi e prestiti, o nelle casse bancarie.

Finchè si tratta di contanti da depositarsi nelle casse di depositi e prestiti, questo non è proibito dalla legge. Se la legge attuale fa facoltà di dare la cauzione in cartelle, *a fortiori* ammette la cauzione più sicura del deposito in contanti; ma questo deposito vuole essere fatto nelle casse governative.

L'onorevole Brenna invece vorrebbe ammettere la cauzione di deposito fatta in una cassa di Banca privata.

Io ben comprendo che, quando si trattasse di certi istituti colossali, non ci sarebbe pericolo, e la cosa potrebbe anche essere ammessa; ma si badi che nella

nostra legislazione sul credito fondiario noi abbiamo ammessa la libertà delle Banche; quindi lo Stato, coi suoi commissari governativi, non può avere una guarentigia sicura sopra la solidità di queste Banche, sia che si parli di quelle già istituite o di quelle che siano per esserlo nelle varie provincie italiane.

Ora, possiamo noi ammettere che la cauzione che si presta si fondi unicamente sopra certificati di deposito emessi da queste Banche, di cui non valutiamo e non possiamo valutare la solidità?

Io credo che a questo modo, in moltissimi casi la efficacia e la garanzia della cauzione potrebbe diventare nulla; perciò mi pare che, quanto al modo di dare la cauzione, il progetto di legge che si discute abbia già di molto agevolata la cosa quanto al modo, che possa, cioè, essere data tanto in contanti da depositarsi nelle casse dello Stato, quantochè possa esserlo in rendita del debito-pubblico, ed anche in beni.

Il poter dare la cauzione in beni stabili ci rende sicuri che molti saranno coloro che potranno concorrere per l'ufficio di esattore; ma perchè la Commissione usa largamente di questa facilità, non credo che si debba ammettere come cauzione il deposito fatto nelle casse d'istituti di credito, di cui non possiamo apprezzare la solidità.

Per tutte queste considerazioni, spero che la Commissione, il Ministero e la Camera non vorranno accettare un tale emendamento che, a mio modo di vedere, sarebbe molto pericoloso.

PRESIDENTE. Ora chiederò se l'emendamento proposto dal deputato Brenna sia appoggiato.

Quest'emendamento, ripeto, consiste nell'aggiungere dopo le parole *gli siano affidate*, questo periodo:

« La cauzione può essere prestata anche in contante depositato presso le Banche i cui biglietti hanno corso obbligatorio, o presso gli stabilimenti che funzionano come istituti di credito fondiario, o nelle casse degli uffici dei depositi e prestiti. »

(Non è appoggiato.)

Domanderò se è appoggiato quello dell'onorevole Bove, con cui si tratterebbe d'introdurre un comma dopo il primo della Commissione così redatto:

« La cauzione può altresì presentarsi mercè pegno di crediti ipotecari legittimamente costituiti e cautelati con la debita annotazione ed elezione di domicilio nel registro dell'ufficio ipotecario, giusta l'articolo 1994 del Codice civile, e il valore dei beni ipotecati non sia inferiore alla misura stabilita al primo capoverso dell'articolo secondo. »

Chieggo se quest'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

La parola spetta all'onorevole relatore.

VILLA PERNICE, relatore. Signori, la cauzione è il fondamento principale del sistema proposto dalla Commissione.

Appunto perchè il comune ha una grave responsabi-

lità nell'esazione, è necessario che la sua responsabilità sia coperta dalla cauzione.

Se la cauzione o non si dà, o non ha i requisiti necessari di sicurezza, l'interesse del comune pericola.

Dunque la cauzione ci deve essere, e deve avere i requisiti opportuni perchè possenga la voluta efficacia.

Questi requisiti la Commissione crede che consistano specialmente in ciò che la cauzione pareggi la somma di cui l'esattore è debitore in dati momenti, cioè all'epoca delle scadenze; che sia indiscutibile il valore dato in cauzione, altrimenti la cauzione per se stessa non sarebbe più sicura: finalmente che l'escussione sia facile. Se noi non possiamo escutere facilmente la cauzione, perderemo tempo, e, con ogni probabilità, questa perdita potrebbe condurci a compromettere la cauzione.

Premessa quest'informazione relativa ai principii che dettarono l'articolo della Commissione, relativamente ai requisiti che la cauzione deve avere, scenderò a dire qualche parola sui vari emendamenti che furono presentati, ommettendo, come è naturale, di entrare in merito su quelli che non vennero appoggiati onde non far perdere tempo alla Camera.

Gli emendamenti presentati ieri sono quattro: uno dell'onorevole Vacchelli, uno dell'onorevole Brenna, uno dell'onorevole Mussi e l'ultimo dell'onorevole Brunetti.

PRESIDENTE. Scusi, il deputato Vacchelli lo ha ritirato.

VILLA PERNICE, relatore. L'onorevole Vacchelli lo ha ritirato in conseguenza della modificazione che la Commissione ha introdotta nell'articolo, e perciò su questo emendamento non dirò parola.

Vengo all'emendamento dell'onorevole Brunetti, nel quale concorre anche l'onorevole Avitabile.

L'onorevole Brunetti ha accettato l'emendamento dell'onorevole Avitabile tendente a stabilire che la cauzione debba fissarsi in un dodicesimo dell'annuale riscossione.

AVITABILE. In un decimo.

VILLA PERNICE, relatore. In un decimo, anzichè in un dodicesimo, come aveva prima proposto l'onorevole Brunetti.

Io potrei ripetere che l'emendamento proposto in quest'articolo è intempestivo, giacchè qui non si determina il quantitativo della cauzione. Dopo quest'articolo rimaneva libero agli onorevoli preopinanti di proporre il loro emendamento colà dove si parla delle rate. Ivi potevano benissimo proporre che, invece di quattro rate, ci fosse quel numero che a loro gradiva. Ed in questo senso veniva poi ad essere emendato anche l'articolo di cui ora si tratta, senza bisogno di cambiamento di parole.

Ma non voglio far questione di parole, e vengo ad apprezzare codesto emendamento.

L'onorevole Brunetti dice: guardate che collo stabilire una cauzione, voi stabilite un monopolio, e tanto più stabilirete il monopolio, in quanto la cauzione sia maggiore. Ora, l'articolo che voi proponete determina una cauzione di tale importanza, che difficilmente si troveranno esattori se non in una classe elevata di possidenti, di ricchi proprietari, o di persone che abbiano grandi valori in rendita pubblica; dunque escludete la maggior parte della popolazione da codesto ufficio; dunque andate contro la libertà del commercio, dell'industria, introducete il monopolio.

Anzi, per dimostrare sempre più l'efficacia del suo argomento, si dilungò ieri a citare alcune parole che riassumevano le obiezioni fatte ad un altro sistema, già proposto alla Camera, di ricevitori provinciali, col quale si stabilivano 56 grandi banchieri, col quale si toglieva questo servizio pubblico dalla libera concorrenza.

Io dichiaro all'onorevole Brunetti, e credo che questa sia anche l'opinione della Commissione, che non sono per niente affatto contrario alla libera concorrenza: io dichiaro che sono contrarissimo al monopolio; ma quando si tratta di delineare le condizioni, in base alle quali debba essere dato un pubblico servizio, io debbo riferirmi all'importanza di questo servizio, al suo scopo, alle sue conseguenze, per riconoscere con quali cautele si possa applicare a questo servizio la massima comune che io ammetto in genere, ma che debbe subire alcune modificazioni in pratica a seconda dei casi.

Ora, domando all'onorevole Brunetti se, trattandosi della riscossione delle imposte (servizio che non voglio delineare maggiormente, perchè tutti lo conosciamo), domando se in questo servizio si debba assolutamente ammettere il principio della universale concorrenza, se debbasi gridare al monopolio, perchè si circonda codesto servizio di cautele tali che siano efficaci per lo Stato e pei comuni.

Premessa questa dichiarazione, affinchè non si voglia tacciare il relatore della Commissione di sostenere un principio che fosse contrario alle massime di libertà che egli si onora di professare, vengo all'altro appunto.

Si dice: se volete stabilire questa cauzione, stabilite la bensì in modo che sia sufficiente, ma lasciate l'adito alla concorrenza.

Qui sta il punto: si tratta precisamente di vedere quale sia la cauzione che soddisfi a questa necessità.

La Commissione ha stabilita la cauzione in una rata; e siccome non ha incluso nell'articolo la disposizione che la cauzione equivalga al quarto, al quinto o al decimo, così la discussione in proposito potrà essere riservata quando verranno in discussione gli articoli relativi alle scadenze. Nel concetto però della Commissione, le rate dovendo essere quattro, essa

stima di avere stabilito un criterio tale che assicuri lo Stato e non introduca difficoltà che allontanino gli aspiranti dall'asta.

Quanto agli argomenti addotti dall'onorevole Brunetti riguardo ai 56 ricevitori, chiamati grandi pubblici, risponderò che non regge il confronto tra i 56 ricevitori e gli esattori.

Voglia osservare l'onorevole Brunetti, che specialmente dopo che fu introdotto il consorzio facoltativo e scartata l'idea del consorzio obbligatorio, può essere che l'esazione si frazioni sopra molti e molti comuni, e quindi non sia così vasto il territorio dell'esazione come sarebbe stato se i consorzi fossero obbligatori. L'inconveniente accennato non poteva nascere neanche nel sistema proposto dalla Commissione, ma potrà tanto meno prodursi ora che si è introdotto il principio di lasciare facoltativi i consorzi. Si badi che quand'anche i consorzi fossero obbligatori, non è lecito supporre si formi un consorzio che in entità possa comprendere un'intera provincia; ma è certo che, col sistema di libertà riguardo ai consorzi, se i comuni lo crederanno del loro interesse, si potranno frazionare maggiormente le esazioni. Ciò stante, come può l'onorevole Brunetti istituire un confronto tra un esattore che avrà tutt'al più 10 o 15 comuni, ed un ricevitore provinciale che avrebbe tutta una provincia? L'obiezione riguardo agli esattori perde adunque molto della sua forza, anzi la perde tutta.

Quanto ai ricevitori, credo che non sia ora il momento di discutere, giacchè non siamo giunti ancora al titolo in cui si comprendono le disposizioni relative. Colà sarà il luogo dove potrà nascere la discussione e svilupparsi, e mi riservo a quel punto di esporre le osservazioni della Commissione.

L'onorevole Brunetti poi dice: voi vi riferite sempre a quei paesi nei quali un sistema analogo a quello proposto dalla Commissione è in vigore e dove dà buoni frutti. E qui fece alcune osservazioni specialmente relative agli arretrati, sulle quali io non voglio dir nulla, perchè tanto l'onorevole Vacchelli, quanto l'onorevole ministro delle finanze ribatterono le osservazioni fatte dall'onorevole Brunetti.

Ritengo però che l'esempio di questi paesi non deve sconfortare l'onorevole Brunetti, ma piuttosto confortarlo a credere che potrà essere seguito ed applicato anche in altre provincie.

L'onorevole Brunetti prende abbaglio sulle condizioni speciali delle provincie di Lombardia o del Veneto, nelle quali un sistema analogo è applicato.

Egli ha fatto un quadro così esagerato, a senso mio, della prosperità, della ricchezza materiale, fondiaria e industriale, dello spirito di associazione in quelle provincie, che davvero io mi rallegrerei molto e sarei molto lieto che questo quadro fosse totalmente vero.

Non nego che codeste provincie possano trovarsi in condizioni speciali che facilitino più che non in altre

provincie l'applicazione di dati provvedimenti, ma non potrei in tutto ammettere l'idea dell'onorevole Brunetti, che queste provincie siano veramente in condizione tale da essere riputate sopra tutte le altre più floride in ricchezza.

Finalmente l'onorevole Brunetti ha dedotto un argomento contro il sistema della Commissione dal vedere ammessa la cauzione ipotecaria. Egli ha detto: guardate che la cauzione ipotecaria stabilirà il metodo ordinario di cauzione, e quindi codesta cauzione assorbirà gran parte degli elementi vivi della ricchezza fondiaria.

Ma io lo esorto a riflettere che in tutti i sistemi di esazione ora vigenti in Italia si ammettono diversi modi di cauzione: in alcuni si ammette solamente la cauzione in beni stabili, in altri si ammette solamente la cauzione in rendita pubblica, in altri sono ammesse anche le cauzioni in contanti. La Commissione che cosa ha fatto? Ha ammesse le due specie di cauzione, in beni stabili ed in rendita pubblica, in quanto che esse hanno appunto le qualità richieste perchè non si aggravino di troppo la condizione degli esattori, i quali non potrebbero in molte provincie italiane prestare la cauzione, quando si restringesse solamente alla proprietà fondiaria, quando fosse ristretta ai beni stabili; e nello stesso tempo in altre provincie non si troverebbero in condizione di prestarla in rendita pubblica, quando s'inibisse loro di sopperire con beni stabili.

La Commissione, adottando le due qualità di cauzione, si lusinga di avere presentato il sistema migliore nell'interesse dello Stato, poichè la cauzione ipotecaria, quando sia ben ventilata, quando precedano cognizioni sul valore degli stabili, sulla libera proprietà, richiede forse delle operazioni un po' lunghe, ma certamente garantisce, e molto bene.

COMO. Domando la parola.

VILLA PERNICE, *relatore*. Quanto poi alla cauzione in rendita pubblica, essa produce allo Stato due vantaggi: la cauzione per il servizio speciale di riscossione, e la immobilizzazione di una parte del debito pubblico, sfuggendo la rendita pubblica, durante il tempo che dura la cauzione, al mercato, e quindi non influendo in male sul rialzo e ribasso del mercato stesso.

L'onorevole Avitabile, sviluppando l'emendamento relativo a limitare ad un decimo la cauzione, venne anche ad opporre che si obbliga l'esattore, col progetto di legge, a versare dopo cinque giorni; ma lo prego di osservare che nel progetto di legge non si parla di cinque giorni, bensì di dieci; non è che un puro errore di numero, ma vale la pena sia costatato.

Per queste considerazioni che io ho svolto, la Commissione non crede di potere accettare l'emendamento dell'onorevole Brunetti.

Vengo all'emendamento dell'onorevole Mussi e dell'onorevole Bove.

Questi emendamenti sono di una natura diversa dall'altro che ho sin qui combattuto, inquantochè l'emendamento dell'onorevole Brunetti si riferiva alla cauzione per la riscossione delle imposte dello Stato e delle sovrimposte; e invece l'emendamento dell'onorevole Mussi...

PRESIDENTE. Non sussiste più. Si riferiva al primo articolo...

VILLA PERNICE, relatore. All'articolo 33.

PRESIDENTE. Sì, alla prima e non all'ultima redazione dell'articolo della Commissione. Con l'ultima redazione della Commissione, mi pare che non si possa più ammettere l'emendamento dell'onorevole Mussi, salvo che venga modificato.

VILLA PERNICE, relatore. Ad ogni modo, la Commissione crede che l'emendamento Mussi possa essere ritirato, dappoichè venne dalla Commissione introdotta nell'articolo la variazione che lascia facoltativo il determinare la cauzione necessaria per il servizio tanto delle entrate comunali, quanto delle altre riscossioni del comune. Nel concetto quindi della Commissione entra tanto il più che il meno; tanto il più che avrebbe voluto l'onorevole Mussi, quanto il meno che altri onorevoli avevano voluto determinare.

Quindi non mi dilungherò a dare altre ragioni, lusingandomi però che l'onorevole Mussi sarà facilmente persuaso che ammettendo il suo emendamento si potrebbero verificare condizioni tali da impedire che gli esattori si affacciassero ad assumere l'esazione.

Rimane l'emendamento dell'onorevole Bove.

Egli, se ho ben capito, perchè il suo emendamento non è stampato, proporrebbe che si ricevessero in cauzione anche i crediti ipotecari, mediante l'iscrizione del relativo suppegno.

Io mi limiterò a fare due osservazioni cardinali contro questo emendamento.

È già cosa molto difficile il ventilare una cauzione ipotecaria, inquantochè per ventilarla bene bisogna far precedere tutte le indagini relative alla proprietà, alla libertà del fondo, al valore del fondo stesso. Se l'onorevole Bove poi mi aggiunge un'altra indagine, cioè l'indagine sull'ipoteca...

BOVE. Domando la parola.

VILLA PERNICE, relatore... e quindi sul credito ipotecario, vede bene che le indagini vengono ad essere oltrremodo moltiplicate.

Questa è una delle ragioni.

Ce n'è un'altra che, allorquando venisse il caso di dover escutere il debitore, ossia di dover agire contro la cauzione, noi avremmo due processure invece di una, in quanto che si dovrebbe escutere il debitore diretto e poi il debitore indiretto.

Queste due obiezioni credo siano così chiare e così gravi da dispensarmi di entrare in maggiori considerazioni sull'emendamento dell'onorevole Bove. Quindi la Commissione non crede di accettarlo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bove.
Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Chi appoggia la chiusura si alzi.
(È appoggiata.)

MUSSI. Io aveva domandato la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare per fare una dichiarazione sul suo emendamento, poichè adesso non collima più colla nuova redazione della Commissione.

MUSSI. Io aveva presentato il mio emendamento che si riferiva all'originale relazione dell'articolo, perchè mi sembravano gli interessi del comune non abbastanza guarentiti. Davanti alla nuova redazione della Commissione non sarà mai il deputato Mussi quello che si opporrà alla libera azione od apprezzazione dei comuni. Quindi io ritiro il mio emendamento accettando la nuova proposta.

Dal momento però che l'onorevole Villa Pernice ha voluto biasimare la mia proposta, affermando che per essa riuscivano troppo gravose le cauzioni, io non aggrungerò che due parole in argomento.

Rimetto l'onorevole Villa Pernice ad esperienze assai recenti, che alla sua memoria devono balenare di subito, per convincerlo che la misura da me indicata, come poteva vantare a sua difesa l'autorità di una patente che ha fatto buona prova in Lombardia, così era anche raccomandata dalla esperienza di fatti recentissimi che consigliano una gran prudenza in argomento.

PRESIDENTE. Ora siamo a fronte di due emendamenti...

BOVE. Io aveva domandato la parola.

PRESIDENTE. È stata chiesta ed appoggiata la chiusura...

BOVE. Io ho domandata la parola prima della chiusura.

PRESIDENTE. Quando la chiusura è appoggiata, non si può più parlare se non in favore o contro la medesima.

BOVE. Domando la parola contro la chiusura.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare contro la chiusura, ma non sull'emendamento.

BOVE. Un'osservazione contro la chiusura. Intendo bene che la parola contro la chiusura deve essere limitata a che il tema non ha ricevuto tale uno svolgimento che possa essere definito agevolmente.

Io aveva presentato il mio emendamento; appena poche parole aveva dette in ordine al suo sviluppo, quando passò alla Commissione. Io credo che mi competa il diritto di dare brevemente qualche schiarimento e fare le debite osservazioni sulle cose dette dalla Commissione, ed in ciò sarò brevissimo, ove mi si conceda il permesso dalla Camera; diversamente mi rassegnerò, se la Camera vorrà negarmi la parola per dare poche risposte alla Commissione, perchè, ripeto, il mio emendamento non ha ricevuto alcun sviluppo in ordine alle cose erroneamente dette dalla Commissione.

Quindi prego la Camera a permettermi due parole di replica a ciò che ha osservato la Commissione.

PRESIDENTE. La consulterò.

Quelli che vogliono chiusa la discussione sull'articolo 33 sorgano.

(La discussione è chiusa.)

Si passa alla votazione degli emendamenti.

Bisogna votare per divisione l'articolo 33, stantechè vi è un emendamento ed un'aggiunta.

Vi è prima l'emendamento del deputato Brunetti.

BRUNETTI. Mi sono unito a quello di Avitabile.

PRESIDENTE. È l'onorevole Avitabile invece che si è unito al suo. (*ilarità*) Dimodochè non rimane che un emendamento firmato dal deputato Brunetti.

Dunque al primo comma dell'articolo 33 l'onorevole Brunetti, d'accordo col deputato Avitabile, propone che invece delle parole « al complessivo ammontare di una rata, » si sostituiscano le seguenti: « al complessivo ammontare di un decimo. » E poi come segue. Quindi, qualora venisse adottato l'emendamento, il primo comma sarebbe così redatto:

« L'esattore prima di entrare in ufficio, e al più tardi entro un mese dalla nomina, presta cauzione in beni stabili o in rendita sul debito pubblico dello Stato corrispondente al complessivo ammontare di un decimo delle imposte regie, e delle sovrimposte e tasse comunali e provinciali; presta pure una cauzione per le altre riscossioni affidategli, la quale viene determinata dalle rappresentanze comunali e consorziali. »

Metto ai voti la prima parte dell'articolo della Commissione con questo emendamento dei deputati Brunetti e Avitabile.

(È respinto.)

Metto ai voti il primo comma dell'articolo della Commissione come sta scritto e come venne da me letto più volte.

(È approvato.)

Ora verrebbe l'emendamento del deputato Bove, che formerebbe un secondo comma, che la Camera già conosce.

Lo metto a partito.

(È respinto.)

Metto ai voti la seconda parte dell'articolo 33 della Commissione; la rileggo:

« Oltre alla cauzione, l'esattore risponde con tutti i suoi beni per l'adempimento degli obblighi del contratto. »

(È approvata.)

Metto ai voti l'intero articolo.

(È approvato.)

Si passerà alla discussione dell'articolo 34.

« La cauzione può essere prestata dall'esattore anche per mezzo di una terza persona, ma sempre in beni stabili o in rendita pubblica italiana.

« La cauzione in beni stabili deve essere accompa-

gnata da tutti gli atti e documenti necessari a comprovare la proprietà, la libertà e il valore degli stabili, che potrà essere accertato anche mediante stima; i terreni non si ammettono che per i due terzi del loro valore, e i fabbricati per la metà.

« La rendita pubblica si valuta al corso medio del semestre precedente. »

Su quest'articolo vi sono alcuni emendamenti.

Vi è quello anzitutto del deputato Vacchelli, il quale all'ultimo comma di quest'articolo propone si aggiunga: *e viene ammessa per quattro quinti del suo valore.*

Il deputato Vacchelli ha la parola per isvolgere il suo emendamento.

VACCHELLI. Io propongo che la rendita pubblica offerta in cauzione degli obblighi assunti dagli esattori sia ammessa, non già per l'intero suo valore di Borsa, ma per quattro quinti soltanto.

Nella Camera si è discusso molto e ieri ed oggi per istabilire se la cauzione degli esattori debba corrispondere piuttosto ad una quota che ad un'altra delle somme che devono riscuotere; credo però che tutti cadremo d'accordo nel volere che la cauzione, qualunque essa sia, sia una cauzione vera, reale, e per nessun modo immaginaria od illusoria.

Nei Codici delle varie legislazioni, nei regolamenti amministrativi, là dove si parla delle cauzioni da prestarsi, sempre si stabilisce che i mobili, gl'immobili, gli enti qualsiasi insomma da vincolarsi a garanzia, debbono accettarsi non già per l'intero loro valore, ma per una quota soltanto di esso, poichè essendo mutabile il valore delle cose, non si può ritenere di avere un'assoluta e piena cauzione, se non quando si ammette questo valore appena per quella quota, oltre la quale presumibilmente non può diminuire. Così, siccome i fabbricati vanno soggetti a mutazioni di prezzo più frequenti che non gli stabili rurali, si prescrive in varie legislazioni, ed anche qui nel progetto della Commissione, che si ricevano in cauzione solo per la metà del loro valore, mentre i beni stabili rurali si accettano per i due terzi. (*Conversazioni*)

Entrando in quest'ordine d'idee, facilmente vi persuaderete che anche per la rendita pubblica dello Stato, la quale non è immune da oscillazioni, bisogna che stabiliamo, nell'accettarla in garanzia, un limite che corrisponda ad una quota del suo prezzo di Borsa. Però, preoccupandomi delle ragioni, direi quasi politiche, che hanno guidata la Commissione nell'essere così benigna verso la rendita pubblica, io acconsentirei a qualche facilitazione che non comprometta gl'interessi dello Stato.

Per questo io proponevo di accettare la rendita pubblica per quattro quinti del suo valore, ed avvicinandomi anche di più alla proposta della Commissione mi induco ora ad ammetterla per nove decimi, insistendo perchè un decimo almeno del suo valore resti

a garantirci contro le frequenti oscillazioni. In questo modo noi otterremo anche un altro vantaggio. Notate che nel successivo articolo 35 si fa obbligo all'esattore, tutte le volte che la sua cauzione diminuisca di valore, di completarla in modo che lo Stato si trovi sempre assicurato da un valore pari a quello ricevuto al principio del contratto. Ma come si farà ad applicare l'articolo 35 in relazione alla cauzione prestata in rendita, se tutte le volte in cui si verifica una variazione nel listino deve l'esattore venire a completarla? Voi vedete che occorrerebbe una quantità larghissima di pratiche, di indagini per assicurarsi che gli esattori adempiano veramente al disposto dell'articolo 35; e siccome questa mole di affari non potrebbe essere evasa con sufficiente sollecitudine, ne verrebbe che in fatto la disposizione dell'articolo 35, per ciò che concerne la cauzione in rendita pubblica, non sarebbe in pratica applicata. Anche per evitare dunque questo inconveniente, e perchè la cauzione prestata dagli esattori sia assolutamente reale ed efficace, io vi raccomando il mio emendamento.

VILLA PERNICE, relatore. L'onorevole Vacchelli ha ridotto alquanto l'importanza del suo emendamento colla modificazione che ha proposto, limitando cioè a nove decimi, anzichè a quattro quinti del valore di Borsa, l'importanza della cauzione perchè possa essere accettata.

La Commissione aveva stabilita la massima che la rendita pubblica si accettasse al valore di Borsa per alcune ragioni che esporrò brevemente. Trattandosi di rendita pubblica, il Governo ha un vantaggio se gli esattori preferiscono questo genere di cauzione, in quanto che si viene così a mobilitare una certa quantità di rendita pubblica, la quale si sottrae dal mercato per tutto il tempo che dura la cauzione; la legge stessa provvedeva poi per la indennità dello Stato, quando venisse il caso che il prezzo di Borsa discendesse perchè obbligava l'esattore al supplemento di cauzione, e questo reintegro o supplemento deve aver luogo per le disposizioni degli articoli successivi introdotte dalla Commissione.

Lo stabilire nella legge che si debba accettare la cauzione in rendita al disotto del prezzo di Borsa fa supporre da parte del legislatore l'idea che questa rendita debba ribassare, mentre, all'incontro, si spera o si dovrebbe sperare in un aumento e non in un ribasso.

Finalmente la Commissione ha sentito gridare da molti dei nostri onorevoli colleghi che si aggravava la condizione degli esattori nello stabilire la cauzione sia per la sua importanza, che per la sua qualità: invece con quest'articolo si vorrebbe aggravarla. Queste ragioni indurrebbero a respingere l'emendamento; però, siccome la variazione introdotta dall'onorevole Vacchelli riduce la questione a un termine molto ristretto, la Commissione non ha difficoltà ad aderire, in quanto che gl'inconvenienti che ne nascerebbero quando fosse

adottato il primo emendamento, sono di molto diminuiti adottando l'emendamento modificato dell'onorevole Vacchelli.

PRESIDENTE. La Commissione accettando l'emendamento, diremo dunque *nove decimi*.

Ora vi è un altro emendamento del deputato Brunetti, il quale sarebbe in questi termini:

« Saranno anche ammessi a cauzione dell'esattore i beni stabili vincolati da ipoteche, quante volte, del valore degli stessi, detratto l'ammontare dei debiti ipotecari, rimanga un valore netto corrispondente alle rate d'imposta contemplate nel precedente articolo. »

Onorevole Brunetti, vuole svolgere questo suo emendamento?

BRUNETTI. Dirò poche parole, perchè il mio emendamento si dimostra quasi da se medesimo.

La Commissione, nella redazione di quest'articolo 34, ha detto che la cauzione in beni stabili deve essere accompagnata da tutti gli atti e documenti necessari a comprovare *la libertà* e il valore degli stabili stessi, e dalle parole udite dall'onorevole relatore mi pare doverne necessariamente inferire che la Commissione in questo progetto di legge richiede la libertà assoluta degli stabili in modo che l'ipoteca contro l'esattore a favore dei comuni sia prima ipoteca; almeno così ho compreso; se mai mi fossi ingannato desidero essere illuminato.

Io ho sostenuto che la cauzione era soverchia; rispetto oggi il voto della Camera, ma persisto nella mia opinione di fronte al concetto della Commissione e all'intendimento della legge.

Due fini ha potuto proporsi la Commissione nel redigere in questo modo l'articolo: la sicurezza dei comuni per riscuotere quanto loro è dovuto, ovvero la maggiore speditezza negli atti su spropriazioni forzate, quante volte si debba venire a quest'ultimo esperimento per esigere quanto dall'esattore è dovuto.

Quanto alla maggiore sicurezza, o signori, io certo non vedo questa necessità assoluta che i beni siano assolutamente liberi d'ipoteche.

Ma supponete che il credito del comune sia per una rata di 20,000 lire, e che i beni stabili abbiano 100,000 lire di valore, e che su questi vi siano cinque o seimila lire di debito ipotecario, sebbene con ipoteca generale, tradotta poi in ipoteca speciale per il vigente Codice del regno, io domando quando da 100,000 lire se ne deducano 5000, rimangono 95,000, sicchè per il pagamento a farsi dall'esattore resta tanto margine da superare anche quello che la Commissione si propone.

Io non vedo perchè dovrà costringersi un individuo che vuole concorrere all'asta a presentare dei beni stabili liberi, il che talvolta può non trovarsi in grado di fare.

Io ieri dissi, ed affermo oggi, che i debiti ipotecari afferenti ai beni d'Italia salgono a 9,121,110. L'onorevole ministro delle finanze non contestava questa

somma, ma in certo modo diceva di non ricordarla. Ebbene, io mi permetto di dire al signor ministro che questa cifra l'ho dedotta dall'annuario statistico di quest'anno.

Ora, se noi abbiamo tanta massa di vincoli ipotecari sulla nostra terra, credete voi così facile trovare dei beni stabili liberi? Spesso avviene, e niuno di voi lo ignora, che le ipoteche stanno sui fondi non a cagione di debiti contratti per bisogno o per miseria, ma per ragione di doti, dei diritti dei minori sui beni dei tutori, per ragioni di famiglia.

Nell'antico Codice napoletano queste ipoteche erano generali, e non cessano d'essere tali, benchè oggi si debbano tradurre in ipoteche speciali. Ora, se ogni famiglia, non dico in tutta Italia, ma almeno in tutte le provincie meridionali, è vincolata da queste ipoteche, è quasi impossibile trovarne una che vi dia stabili assolutamente liberi. Quando d'altra parte l'interesse del comune e dello Stato è garantito da un margine sufficiente, io non vedo perchè dobbiamo tanto lussureggiare in cautele che si traducono in vessazioni.

Se la Commissione ha poi inteso al secondo fine, cioè ad una maggiore speditezza nella riscossione, io la prego a riflettere che se non si possono evitare le ipoteche antecedenti, non si potrebbero evitare neanche le successive, e per conseguenza, riducendosi al fatto dell'espropriazione forzata, qualunque siano le cautele dalla legge stabilite, potrà sempre avvenire che nella massa da espropriarsi siano in numero maggiore i creditori che concorrono; per modo che non si guadagnerà nulla.

VILLA PERNICE, relatore. Domando la parola.

BRUNETTI. E poi non vi ha maggiore speditezza a fare un'espropriazione forzata, quando si è soli, di quella che si avrebbe quando vi fossero degli altri creditori concorrenti?

Quindi io raccomando quest'emendamento alla Commissione ed alla Camera. Io non ho per nulla inteso di diminuire le cautele, ma di resecarne quel soverchio che si traduce in vessazione.

VILLA PERNICE, relatore. Veramente la Commissione, colla parola *libertà*, non aveva punto inteso che dovesse essere assolutamente prima l'ipoteca. Essa intese che il fondo dovesse aver tanto valore libero da garantire sufficientemente tanto lo Stato, quanto il comune. Siccome però (e io credo che il dubbio sia ragionevole) l'onorevole Brunetti ha elevato questo dubbio, ad ogni buon conto si ammette una variazione, sostituendo alla parola *libertà* le altre: *stato ipotecario*. In questo modo rimarrebbe intatto il concetto della Commissione, e forse l'onorevole Brunetti potrebbe acquetarsi e ritirare l'emendamento, e si direbbe: « la proprietà, lo stato ipotecario ed il valore degli stabili. »

BRUNETTI. Quando la Commissione dia una tale in-

terpretazione a questo articolo, e tolga perfino queste parole, io ho ottenuto lo scopo che mi proponeva, e la ringrazio di avere molto semplificato l'articolo.

PRESIDENTE. Siamo tutti d'accordo. Rileggerò l'articolo colle modificazioni introdotte:

« La cauzione può essere prestata dall'esattore anche per mezzo di una terza persona, ma sempre in beni stabili, o in rendita pubblica italiana.

« La cauzione in beni stabili deve essere accompagnata da tutti gli atti e documenti necessari a comprovare la proprietà, lo stato ipotecario ed il valore degli stabili, che potrà essere accertato anche mediante stima; i terreni non si ammettono che per i due terzi del loro valore, e i fabbricati per la metà. »

BRUNETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. « La rendita pubblica si valuta al corso medio del semestre precedente, e viene ammessa per nove decimi di detto valore. »

Ho detto troppo presto che eravamo tutti d'accordo. (*Si ride*)

Ha la parola l'onorevole Brunetti.

BRUNETTI. Dacchè la Commissione ha tolto la parola *libertà* sostituendo *stato ipotecario*, queste ultime parole, se non sono meglio chiarite, mi pare che andrebbero contro lo scopo della Commissione. Dicendo: « I terreni non si ammettono che per due terzi del loro valore, » se questo valore si prende lordo non si ottiene lo scopo.

Quindi io crederei si dovesse dire: « I terreni non si ammettono che per due terzi, ed i fabbricati per la metà del loro valore al netto dei pesi e debiti ipotecari, ecc. »

In fine, qualunque formula creda la Commissione di usare, ho voluto osservare che, una volta ammesso che i beni possono essere ipotecati, veniamo a trovarci in un equivoco.

PRESIDENTE. Bisognerebbe che proponesse un emendamento scritto. (*Breve pausa*)

L'emendamento è così concepito:

« I terreni non si ammettono che per due terzi, ed i fabbricati per la metà del loro valore netto dei pesi e debiti ipotecari. »

Che cosa dice la Commissione di questo nuovo emendamento?

VILLA PERNICE, relatore. La Commissione dichiara che non può accettare quest'emendamento.

Finchè si trattò di spiegar meglio la portata della prima parte dell'articolo, la Commissione credette di accondiscendere al desiderio dell'onorevole Brunetti, ma le sembra che quest'aggiunta verrebbe a mutare le condizioni della cauzione in modo, che in qualche caso potrebbe sostituirsi una cauzione minore di quella che si vorrebbe fissata. Se il valore che deve servire di cauzione debb'essere libero da ogni ipoteca, bisognerà sempre dire: « fatta deduzione di tutte le ipoteche anteriori. » Ma con questo concetto la Commissione crede che sia

modificato il pensiero che dettò la disposizione dell'articolo.

Dunque non può accettarlo.

BRUNETTI. Il mio scopo è stato questo: dacchè si ammettono alla cauzione i beni stabili ipotecati, il valore che serve per la cauzione debbe essere dei due terzi pei beni stabili rustici e della metà pei fabbricati, valore non lordo, ma netto.

Io entro quindi perfettamente nelle idee della Commissione, ma forse non ho avuto la fortuna di esprimermi chiaramente.

PIROLI. Faccio un'osservazione sola. Qual è la ragione per cui il valore dei fondi che si sottopone ad ipoteca si calcola ai due terzi, o alla metà soltanto, secondo che si tratti di terre o di case? È per assicurare che la garanzia non venga meno ove per circostanze eventuali il fondo diminuisca del suo valore. Ora, ammettendo l'emendamento Brunetti, potrebbe avvenire che, verificandosi una diminuzione di valore del fondo ipotecato e nella misura sopra indicata, il comune non potesse avere utile collocazione pel suo credito, poichè la diminuzione di valore andrebbe a pregiudizio dei creditori ipotecari, senza alterare il loro grado, e il comune sarebbe sempre posposto ai creditori ipotecari precedenti.

BRUNETTI. Se mi permette, per uno schiarimento.

PRESIDENTE. Un momento, uno per volta.

BRUNETTI. Non mi si è lasciato finire...

PRESIDENTE. La cosa si chiarirà da sè, se si procede con ordine.

Ora ha facoltà di parlare l'onorevole Possenti.

POSSENTI. Io faccio un esempio, e suppongo una casa del valore di 100 mila lire, sulla quale gravi una ipoteca di 20 mila lire. Rimangono 80 mila lire le quali dovrebbero poter assicurare per 40 mila lire la cauzione dell'esattore. Ora si supponga il caso che occorra di vendere la casa per pagare i creditori, non potrà forse accadere che la casa, invece di vendersi 100 mila lire, non si vendesse che lire 50 mila? In questo caso, prelevate le 20 mila lire, non rimarrebbero più che 30 mila lire invece di 40 per la cauzione dell'esattoria.

Dunque bisogna che il doppio valore dell'ente ipotecabile esista tanto per le somme della cauzione, quanto per il credito precedentemente iscritto, lo che è quanto è detto dall'articolo della Commissione.

BRUNETTI. Mi perdoni l'onorevole Possenti, ma il suo esempio mi pare fuori di luogo. Io invece ne addurrò un altro: supponga l'onorevole Possenti che il valore che si richiede sia di 100 mila lire, che lo stabile valga 100 mila lire, e che sia affetto da 20 mila lire d'ipoteche; naturalmente, applicando l'articolo qual è redatto, vedendosi 100 mila lire di valore lordo, nascerà l'equivoco se lo stabile basti o non basti; io invece mi propongo che il valore sia netto, cioè che sopra uno stabile del valore di 100 mila lire, trovan-

dosene 20 mila di debiti ipotecari, questo debba valutarsi per 80 mila, e non già per 100 mila.

Se i miei onorevoli colleghi credono che l'articolo sia chiaro, lo lascino stare tal quale è; quanto a me, lo credo non solo oscuro, ma causa di equivoco.

Io ho proposto solo che il valore che serve di cauzione fosse il valor netto, detraendo dallo stabile i pesi ipotecari.

Voci. Ai voti!

PASQUALIGO. La Commissione accolse la proposta dell'onorevole Brunetti, per la quale si deve accettare una cauzione anche se esista un'ipoteca, allorchando ci sia margine sufficiente ad una beneviva garanzia.

Ora è sembrato che questa proposta, accettata dalla Commissione, non sia affatto in armonia colle parole con cui si chiude l'articolo; in quanto che l'onorevole Brunetti vorrebbe che, venendo accettato il valore dei fabbricati soltanto per la metà, e il valore dei terreni pei due terzi, si avesse ad aggiungere che questo valore dovesse essere netto dei pesi ipotecari. Ma io osservo che, se noi avessimo a detrarre soltanto i pesi ipotecari, potrebbe nascere un qualche dubbio...

PRESIDENTE. L'emendamento dice *pesi e debiti ipotecari*.

PASQUALIGO. Appunto... Allora potrebbe nascere il dubbio se si dovessero dedurre soltanto i pesi e debiti ipotecari. A me sembra che si potrebbe togliere ogni incertezza con questa redazione: « I terreni non si ammettono che per i due terzi, ed i fabbricati per la metà del loro valore netto da pesi, » senz'altro; imperocchè abbiamo pesi i quali si possono dire inerenti ai fabbricati ed ai terreni; ed abbiamo pesi i quali non sono inerenti, ma sono semplicemente afficienti.

Se noi consideriamo un canone enfiteutico, una servitù e simili, questi sono pesi inerenti; all'incontro l'ipoteca non è un peso inerente, ma afficiente. Quando io ho detto *pesi* semplicemente, io ho abbracciato tutti i pesi, e tolgo qualunque equivoco; mentre, limitandoci invece, come l'onorevole Brunetti propone, ai soli pesi e debiti ipotecari, l'equivoco continuerebbe; equivoco, ripeto, che sarebbe tolto con questa semplice dizione che propongo alla Camera: « valore netto da pesi. »

BRUNETTI. Noi siamo perfettamente d'accordo con l'onorevole Pasqualigo; ma vorrei solamente fargli riflettere che i pesi inerenti vengono sempre detratti nell'estimo dei beni, per qualunque causa si faccia.

Io proporrei, per essere ancora più semplice, che, invece « del valore netto da pesi, » si dicesse « del valore netto, » senz'altro. Così sarà una formola universale.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore accetta l'emendamento come fu modificato dall'onorevole Pasqualigo?

VILLA PERNICE, relatore. O l'emendamento varia realmente l'articolo 34, ed allora non si accetta, oppure è già compreso nell'articolo 34, ed allora non è d'uopo esprimerlo.

Se la Commissione ha ammessa la parola *valore*, si intende già che il valore deve essere netto da pesi.

BRUNETTI. Non s'intende niente affatto.

VILLA PERNICE, relatore. Io credo che si intenda.

Dunque la Commissione non accetta questo emendamento, perchè, se avesse forza di alterare quanto è detto nell'articolo, non sarebbe certamente conveniente fosse introdotto.

PUCCIONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PUCCIONI. Io credo che la questione sollevata dall'onorevole Brunetti sia così grave che meriti di essere più attentamente studiata; epperò pregherei la Commissione di volerla prendere ad esame e di riferirne domani.

A dir vero, trovo giustissima l'osservazione dell'onorevole Brunetti, e credo che la Commissione (me lo perdoni l'onorevole relatore) non ne abbia intieramente afferrato il concetto, che, a senso mio, torna vantaggioso a quel principio che la Commissione ha sempre sostenuto, vale a dire di rendere più efficaci le garanzie che si richiedono dagli esattori. (*Movimenti*)

Ora io proporrei un'altra formola, e vorrei che questa formola fosse sottoposta ad un tranquillo e pacato esame della Commissione. Io farei un'aggiunta all'articolo, e direi:

« Nel determinare la somma per la quale è ammessa la cauzione sui beni rustici ed urbani saranno dedotti i pesi ed i debiti ipotecari garantiti sui fondi. »

Credo che questa formola risponda al concetto dell'onorevole Brunetti, e sia per togliere tutti gli equivoci.

BRUNETTI. Io l'accetto.

PUCCIONI. Il fatto, lo ripeto, è abbastanza grave: e, se mi si permette un esempio, spero chiarire la giustizia dell'emendamento proposto prima dall'onorevole Brunetti, ed a cui io, sotto altra forma, mi sono associato.

Si supponga un fondo rustico che costi lire 90,000, esso non si può accettare per cauzione che per lire 60,000. Se su questo fondo ci è una ipoteca antecedente iscritta per lire 5000, naturalmente esso non vi presenta tal margine da accettarlo per una cauzione di lire 60,000. È questo, se mal non mi appongo, il pericolo che vorrebbe evitare l'onorevole Brunetti.

Lo esempio, a senso mio, mostra la gravità della questione e la opportunità che essa non sia pregiudicata di un tratto. La Commissione voglia avere la cortesia di esaminarla e di riferirne domani.

VILLA PERNICE, relatore. La Commissione ammetterebbe questa formola:

« I terreni non si ammettono che per due terzi del loro valore netto, e i fabbricati per la metà, » senza altra aggiunta.

PANATTONI. Pregherei la Commissione di non arrestarsi alla parola *netto*, dica *netto e libero*. La parola

libero toglie ogni e qualunque vincolo, anche quello del debito. (*Conversazioni*)

PRESIDENTE. La Commissione accetta anche il *libero*? (*Segni di adesione del relatore.*)

GARAU. Giacchè la Commissione pare disposta ad accettare il rinvio, io la pregherei di esaminare la cosa sotto un altro aspetto. Essa non ammette che la metà del valore per i fabbricati, perchè crede che dentro cinque anni questi, per spostamento di popolazione o per altri motivi, possano scapitare talmente da non potere più essere venduti che per la metà del prezzo.

Ora questo suo giudizio sta o non sta. Se sta, deve mantenerlo intiero in tutti i casi possibili. Io suppongo un caso, che un fabbricato valga 10,000 lire e che abbia 5000 lire d'ipoteche. Secondo il principio di prendere per base la stima netta dai pesi, rimarrebbero 5000 lire, la metà delle quali, 2500, sarebbero prese per cauzione. Ora, io suppongo colla Commissione, che la casa dentro i cinque anni scapiti di metà del suo valore, che invece di 10,000 lire non ne valga più che 5000; in questo caso l'intiero valore sarebbe assorbito dalla prima ipoteca, e le finanze rimarranno totalmente scoperte. Pregherei quindi la Commissione di guardare le cose anche sotto questo aspetto.

PRESIDENTE. Dunque pare che le diverse parti siano d'accordo nella seguente redazione. Facciano attenzione..

VILLA PERNICE, relatore. Molti hanno parlato in un senso ed in un altro. La Commissione aveva studiato la sua prima redazione in modo che non cadesse paura di alcun dubbio; ma questi nuovi emendamenti proposti da un momento all'altro non lasciano netto e libero il criterio della Commissione, la quale non può giudicarne d'improvviso la importanza. La Commissione quindi insiste nella sua prima redazione; e se realmente gli onorevoli proponenti insistono nei loro emendamenti, essa è obbligata a domandare il rinvio, per studiare l'argomento, onde non decidere, in questione di tanta importanza, all'improvviso.

PRESIDENTE. Pare che il temperamento accettato sia il rinvio. (*Sì! sì!*)

Dunque sarà rinviato l'articolo 34 alla Commissione coi rispettivi emendamenti e sotto-emendamenti.

Ora possiamo tentare la discussione e la votazione dell'articolo 35, così espresso:

« Se la cauzione offerta non è giudicata sufficiente, o se nel corso della esattoria viene ad essere, per qualunque causa, diminuita di valore, l'esattore deve completarla in un termine non maggiore di quindici giorni dalla notificatagli insufficienza o diminuzione. Questo termine può essere per giusti motivi prorogato dal prefetto.

Il secondo comma è stato modificato così dalla Commissione:

« Nel caso di ritardo oltre il termine stabilito o pro-

rogato nel completare la cauzione, si rinnova l'asta a carico dell'esattore, che decade immediatamente da ogni diritto, perde il deposito dato in garanzia e risponde delle spese e dei danni. Nel caso di ritardo a riparare l'insufficienza verificatasi nella cauzione per essere diminuita di valore, è in facoltà del prefetto di dichiarare decaduto l'esattore, o di nominare un sorvegliante a spese dell'esattore medesimo. »

L'onorevole Vacchelli ha proposto di sostituire all'ultimo comma di quest'articolo il seguente...

VACHELLI. Domando la parola per una dichiarazione.

Siccome il nuovo alinea della Commissione non fa che riprodurre precisamente il mio emendamento, cambiando soltanto la parola *controllore* in quella di *sorvegliante*, così io lo ritiro e mi accosto a quello della Commissione.

PRESIDENTE. Era appunto la conclusione a cui io voleva venire se mi lasciava terminare.

VACHELLI. Così le ho risparmiato di leggere la mia proposta.

PRESIDENTE. La ringrazio. Dunque non rimane in discussione che l'articolo della Commissione testè letto.

Nessuno chiedendo sopra di esso la parola, lo metto ai voti.

(È approvato.)

« Art. 36. La cauzione è accettata dalla Giunta comunale, o dalla rappresentanza consorziale: il prefetto riconosce l'idoneità della cauzione. »

L'onorevole Vacchelli propone di redigere quest'articolo in altro modo, che sarebbe il seguente:

« La cauzione è accettata dal Consiglio comunale o dalla rappresentanza consorziale; spetta al prefetto, sentita la deputazione provinciale, di riconoscerne la idoneità. »

La Commissione accetta o respinge questa nuova redazione?

VILLA PERNICE, relatore. La Commissione non l'accetta.

PRESIDENTE. L'onorevole Vacchelli intende di dire qualche cosa intorno alla sua proposta?

VACHELLI. Siccome in questo articolo ricorre di nominare le rappresentanze consorziali, senza che in tutta la legge si trovi disposizione alcuna la quale dica come queste rappresentanze consorziali si costituiscono e come funzionino, io credo opportuno di far notare la necessità di stabilire qualche cosa a questo riguardo. Forse la Commissione intende che queste rappresentanze consorziali siano regolate dalle stesse norme stabilite per i consorzi istituiti per l'esecuzione della legge sulla ricchezza mobile; ma quand'anche fosse questa l'idea della Commissione, mi parrebbe necessario chiarirla, tanto più dopo la deliberazione adottata dalla Camera di non ammettere consorzi obbligatori, ma solo consorzi facoltativi, per l'esazione delle imposte; se pure alla Commissione non parrà

meglio distinguere le operazioni che riguardano la formazione dei ruoli, da quelle che riguardano l'esazione delle imposte, mantenendo i consorzi obbligatori per la formazione dei ruoli, con quelle norme che già reggono i consorzi per l'esecuzione della legge sulla ricchezza mobile, e lasciando facoltà ai comuni tanto di costituire i consorzi per l'esazione delle imposte, come di ordinarli nel modo che meglio loro aggradi.

E venendo a ciò che più particolarmente riguarda questo articolo, io osservo che tre sono i corpi morali interessati ad assicurarsi della sufficienza della cauzione. Questi tre corpi sono: lo Stato, il comune e la provincia. Per lo Stato interviene il prefetto, per il comune interviene, secondo la proposta della Commissione, la Giunta comunale. Io invece, siccome ritengo di grandissima importanza il giudizio che viene pronunciato sull'accettabilità della cauzione offerta dall'esattore, vorrei che questa decisione venisse demandata al Consiglio comunale, nel quale risiede la vera rappresentanza del comune.

Nè mi si opponga la patente del 1816, poichè, quantunque sia vero che, secondo la sua disposizione, l'accettazione della garanzia veniva pronunciata dall'autorità amministrativa che corrisponde all'attuale Giunta comunale, non regge il confronto, perchè quella legislazione si ispirava a principii ben diversi: per essa gli amministratori dovevano giudicare della cauzione non solo come rappresentanti del comune, ma anche pel loro interesse personale, poichè rispondevano coi loro beni particolari della pronunciata accettazione; responsabilità questa che era molto seria in un regime dove era assicurato che nel collegio amministrativo si dovevano trovare appunto i più ricchi proprietari del comune.

Vi è poi, o signori, un interessato, il quale fu affatto trascurato dalla Commissione, e questo è la provincia. La provincia ha pur essa interesse che questa cauzione sia idonea e sufficiente, tanto più che dopo i molti carichi sopra di essa riversati dal bilancio dello Stato deve attingere in larga misura alle imposte dirette.

Io poi penso che, facendo obbligo al prefetto di sentire il voto della deputazione provinciale, mentre si fa equa parte ai diritti della provincia, si ottiene anche un altro vantaggio.

L'esperienza ha dimostrato che il lato più debole nei documenti che devono accompagnare l'offerta della garanzia trovasi nella perizia la quale troppe volte è redatta in una forma piuttosto immaginosa che reale. Accade non di rado che per le relazioni personali si faccia accettare l'esagerata valutazione dall'autorità comunale. L'impiegato governativo chiamato a rivedere gli atti per la natura stessa della sua posizione è costretto a credere interamente alle risultanze degli atti essendo impossibile a lui di revocare, anche solo in dubbio, l'attendibilità dei documenti. La deputazione provinciale invece, composta com'è d'individui

conoscitori delle persone e dei luoghi, può presentare un elemento compensatore in questo esame, e giovare così anche all'interesse dello Stato e del comune.

Finisco ricordando che attualmente nel Lombardo-Veneto spetta appunto ai prefetti d'approvare i contratti di cauzione degli esattori nominati col sistema che ora si vuole estendere a tutta Italia, dopo sentita la deputazione provinciale. Io quindi non vi raccomando una proposta nuova, non faccio che chiedervi di applicare anche in questa parte a tutto lo Stato le disposizioni che già fecero buona prova nella Lombardia e nella Venezia.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Como.

COMO. Faccio presente alla Commissione che potrebbe occorrere il caso, che è previsto espressamente dalla legge comunale, in cui si dovrebbe di necessità sentire il voto della deputazione provinciale.

Nel caso concreto si tratterebbe di una locazione ad appalto. Ora, questa locazione che si darebbe all'esattore dal comune, perchè non dovrà essere tutelata dalla deputazione?

Coll'articolo 137 della legge 20 marzo 1865 è previsto espressamente il caso in cui ogni locazione o conduzione oltre i 12 anni, eseguita dal comune, deve di necessità essere approvata dalla deputazione provinciale.

Non essendovi alcuna restrizione nella legge sul modo di dare ad appalto all'esattore la riscossione delle imposte, è manifesto...

Una voce dal banco della Commissione. Per cinque anni.

COMO. Sia pure, sia per tre, per cinque anni, io osserverò sempre che si tratta di un atto di tale rilievo che la deputazione provinciale, a senso dell'articolo 137 della legge, chiamata a tutelare i comuni in tutte le loro deliberazioni di rilievo, deve di necessità invigilare e portare su di esso il suo giudizio.

E, per verità, quale atto di maggiore importanza di quello di consegnare la riscossione delle imposte ad un esattore nel senso della legge che si discute? Credo poi maggiormente necessario questo voto, inquantochè sgraziatamente si è passato, a parer mio, nell'articolo precedente un po' leggermente sulle attribuzioni assegnate al prefetto, lasciando al medesimo la facoltà di dichiarare decaduto l'esattore nei casi in esso contemplati, senza più sentire in modo alcuno il giudizio della Giunta comunale.

E però, io credo che, almeno in questa parte, sia necessario di riparare al male che ne può derivare, richiamando il voto dell'autorità che è dalla legge destinata a tutelare i comuni.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Sartoretti.

SARTORETTI. Consentendo io pienamente cogli onorevoli preopinanti, quanto all'intervento della deputazione provinciale, io debbo scostarmi dall'opinione

enunciata dall'onorevole mio amico Vacchelli quanto al deferire al giudizio del Consiglio comunale la prima deliberazione sulla idoneità della cauzione. Osservo brevemente che il Consiglio comunale è per se stesso un corpo troppo numeroso perchè si debba supporre che ciascun consigliere possa rendersi ragione del voto che sarebbe per proferire, dietro esame di perizie e di titoli legali, il cui apprezzamento non è sempre guari appropriato alla capacità di molti fra i consiglieri comunali.

Osservo che il deferire questo giudizio al Consiglio comunale, in molti casi sarebbe un esonerare la responsabilità della Giunta che deve fare la proposta al Consiglio dietro il primo esame dei documenti; oppure accadrebbe l'inconveniente inverso, che sul rapporto della Giunta il Consiglio pronuncierebbe ciecamente il proprio giudizio favorevole o contrario. Devesi inoltre tener conto della eventualità non rara, che i Consigli comunali, massime in alcune località, non si radunino sempre in tempo. Per queste ragioni io mi accosto alla redazione della Commissione, ed accogliendo in parte l'emendamento Vacchelli proporrei che si redigesse così:

« La cauzione è accettata dalla Giunta municipale o dalla rappresentanza consorziale. Spetta al prefetto, sentita la deputazione provinciale, di riconoscere la idoneità. »

In somma alle parole *Consiglio comunale* io sostituirei le parole *Giunta municipale*.

VILLA PERNICE, relatore. L'onorevole Vacchelli è entrato anzitutto in alcune considerazioni relative alle rappresentanze consorziali. Dal momento che fu ammessa dalla Camera l'istituzione di queste rappresentanze facoltativa pei comuni, è certo che può avvenire il caso che si formino, onde in tutti gli articoli si deve aver riguardo a questo caso. Perciò anche in questo articolo si doveva parlare di rappresentanze consorziali.

Quanto ai modi di loro formazione non è propriamente in questo titolo che vi si provvede; si provvederà altrimenti, se occorrerà, ma non pare che sia questa la sede per provvedervi. Premesso questo schiarimento, verrò a toccare il merito degli emendamenti proposti dall'onorevole Vacchelli. L'onorevole Vacchelli comincia dal volere sostituire alla Giunta comunale il Consiglio comunale. Io non farò che una sola osservazione a questa sostituzione per persuadere, spero, l'onorevole Vacchelli a ritirarla.

L'onorevole Vacchelli si ricorderà che nell'articolo relativo alla incompatibilità, l'incompatibilità si stabilisce specialmente per le Giunte municipali. Ora, se alla Giunta municipale, che è l'ufficio amministrativo, si sostituisce il Consiglio comunale, mi concederà l'onorevole Vacchelli che può nascere il caso che nel Consiglio si trovi qualcheduno che sia in uno di quei gradi di parentela da stabilire una incompatibilità se fosse

nella Giunta. Quindi il concetto dell'articolo 36 sarebbe in contraddizione coll'articolo 32 già votato, quando la Camera adottasse la sostituzione proposta dall'onorevole Vacchelli.

Quanto all'introduzione della deputazione comunale come corpo semplicemente consultivo, osserverò che nel sistema adottato dalla Commissione e già approvato dalla Camera non venne mai fatto motto della deputazione provinciale, anzi alcuni emendamenti in altri articoli erano stati posti davanti alla Camera e respinti, coi quali si voleva introdurre la deputazione provinciale. Ora la Commissione per organo del suo relatore aveva, quando si è parlato di quegli emendamenti, osservato che erano contrari al sistema adottato dalla Commissione in questo progetto di legge, in quanto che la Commissione fa comparire la deputazione provinciale là dove realmente deve cominciare la sua azione, la fa comparire quando si tratta del ricevitore provinciale. In questo stadio la deputazione provinciale viene non solo a riconoscere l'idoneità del ricevitore, ma viene anche ad accettare la cauzione che il ricevitore generale deve prestare.

Per queste ragioni la Commissione avea respinta l'introduzione della deputazione provinciale. Ora contraddirebbe a se stessa ed al sistema ch'ella ha adottato se qui facesse comparire di sbalzo la deputazione provinciale, sebbene non si tratti che d'un semplice parere, che il prefetto potrebbe pur sempre, in base alla legge provinciale e comunale, richiedere alla deputazione provinciale quando lo credesse del caso.

Per tutte queste considerazioni la Commissione crede di mantenere inalterato l'articolo 36.

VACCHELLI. Risponderò con brevissime osservazioni alle parole dell'onorevole relatore.

Egli disse che nell'articolo precedente, relativo alle incompatibilità, si volle escludere dall'aspirare all'esattoria le persone in relazioni di parentela, soltanto coi membri della Giunta, e non con quelli dei Consigli comunali. Quindi pare a lui che la Giunta possa giudicare assai meglio e con maggiore indipendenza di quello che lo farebbero i Consigli comunali.

A dir vero quando ho votato quell'articolo, non l'ho approvato tanto coll'occhio rivolto al momento in cui la Giunta delibera sulla cauzione, quanto pensando al complesso dell'amministrazione comunale, per la quale necessariamente i membri della Giunta sono in continui rapporti col cassiere, sembrandomi che ai casi d'incompatibilità per una singola deliberazione provveda abbastanza la legge comunale.

Non insisto però in questa parte, ed accetto il subemendamento che presentò alla mia proposta l'onorevole Sartoretti.

Il relatore della Commissione intieramente si ricusa anche a consentire una qualsiasi ingerenza della deputazione provinciale nel giudicare sulla idoneità della cauzione. In questo veramente non posso recedere dalla

mia proposta. Sta infatti che in uno dei precedenti articoli, quando si è trattato di stabilire chi doveva riconoscere la regolarità degli atti d'asta, abbiamo esclusa la proposta che voleva dare questa facoltà alla deputazione, e l'abbiamo mantenuta al prefetto. Facendo questo, noi non abbiamo fatto altro che conformarci ai principii già sanciti nella legge sull'ordinamento comunale e provinciale, poichè appunto per questa legge nei contratti che riguardano interessi comunali che si fanno all'asta pubblica, non alla deputazione ma al prefetto spetta riconoscere la regolarità degli atti, come a lui è demandato di verificare l'osservazione delle formalità volute dalla legge nelle deliberazioni dei Consigli comunali.

Ma quando abbandoniamo l'esame sulla forma degli atti e veniamo invece al giudizio sul merito, in allora nella legge comunale noi non abbiamo più il prefetto in confronto dei comuni, ma la deputazione; e così in questa legge, ora che non si tratta di verificare l'osservanza di forme legali, ma di apprezzare l'idoneità della cauzione, non abbiamo più la stessa questione prima sottoposta alla Camera, ma un tema nuovo sul quale la Camera deve deliberare, e che non è affatto pregiudicato dalla prima deliberazione.

L'ingerenza della deputazione provinciale deve cominciare almeno là dove principia ad esservi implicato l'interesse della provincia, e vi prego di avvertire che la provincia non soltanto in confronto della cauzione prestata dal ricevitore provinciale, ma anche a fronte di quella dell'esattore comunale ha un interesse diretto a che questa cauzione sia valida; poichè, se il ricevitore provinciale, agendo contro l'esattore comunale, non potrà esigere tutte le somme che sono dovute alla provincia, non sarà già il ricevitore provinciale che ne soffrirà il danno, ma bensì la provincia, perchè il ricevitore provinciale avrà diritto di essere rimborsato di quella somma che, dopo esperiti gli atti esecutivi, non avesse potuto riscuotere. E siccome contro questo pericolo di inesigibilità non abbiamo altro modo per premunirci da quello in fuori di accertarsi che sia realmente sufficiente la cauzione dell'esattore comunale, così parmi chiaramente dimostrato che la provincia ha un interesse diretto ad assicurarsi della sua idoneità.

PRESIDENTE. La divergenza tra la Commissione e l'onorevole Vacchelli non è che in questa frase: *sentita la deputazione provinciale.*

Chieggo se quest'emendamento sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Metto ai voti l'articolo 36 come è stato emendato dal deputato Vacchelli.

SARTORETTI. Scusi, io aveva proposto un sotto-emendamento alla proposta dell'onorevole Vacchelli che è stato pure accettato da lui.

PRESIDENTE. E che coincide col progetto della Commissione. È quello che ho detto: la divergenza tra la

Commissione ed i deputati che hanno presentato degli emendamenti consiste in questo, di aggiungere la frase *sentita la deputazione provinciale*. L'articolo della Commissione stabilisce già che sia la Giunta comunale che deve accettare la cauzione.

Metto a partito l'emendamento proposto dal deputato Vacchelli, e modificato dal deputato Sartoretti.

(Dopo prova e controprova l'emendamento è accettato.)

Pongo ai voti l'articolo 36, qual è stato emendato dai deputati Vacchelli e Sartoretti, cioè nei termini seguenti:

« La cauzione è accettata dalla Giunta comunale, o dalla rappresentanza consorziale: spetta al prefetto, sentita la deputazione provinciale, di riconoscerne l'idoneità. »

(È approvato.)

« Art. 37. Quando non sia altrimenti stabilito nel contratto, l'esattore tiene il suo ufficio nel capoluogo del comune; e se l'esazione si fa per comuni consorziati, nel comune che ha maggior popolazione: l'ufficio esattoriale deve rimanere aperto coll'orario che verrà prescritto nei regolamenti, e reso noto al pubblico. »

L'onorevole Vacchelli propone pure di sostituire a questo articolo un altro così redatto:

« L'ufficio esattoriale rimarrà aperto nel luogo e coll'orario che saranno determinati nel capitolato del contratto e resi noti al pubblico. »

VACCHELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La Commissione mantiene il suo articolo?

VILLA PERNICE, *relatore*. Sì.

VACCHELLI. Le parole premesse ora dalla Commissione all'articolo 37 raggiungono lo scopo che mi proponeva col mio emendamento, ed accetto quindi la nuova redazione presentata dal relatore.

PRESIDENTE. Dunque metterò ai voti l'articolo 37...

COMO. Chiederei uno schiarimento alla Commissione. In questo articolo si dice che l'ufficio esattoriale deve rimanere aperto con l'orario che verrà prescritto nei regolamenti e reso noto al pubblico. Io domando alla Commissione da chi debba essere compilato questo regolamento, e se essa intende parlare unicamente di un regolamento generale, il quale verrebbe formato dall'autorità governativa. Quando fosse questo il senso dell'articolo dalla Commissione proposto, non v'è il minimo dubbio che un regolamento generale, redatto unicamente dal Ministero, non potrebbe essere accettato. Tutti i singoli comuni hanno usi e consuetudini loro speciali, speciali loro convenienze; ed io non crederei di dover affidare questa bisogna ad un regolamento unico, il quale, il più delle volte potrebbe essere adatto per le grandi città, ma non per i piccoli comuni.

Domanderei quindi alla Commissione, se realmente

intenda fissare un unico regolamento, o se non sia il caso di stabilire, con apposito articolo, che i regolamenti siano da compilarli dalle Giunte comunali o consorziali.

Ringrazio l'onorevole relatore della spiegazione che mi ha data. Credo però che sia sempre meglio parlare più chiaramente, dicendo: *nei regolamenti compilati dalle Giunte comunali e consorziali*.

PRESIDENTE. L'onorevole Como vorrebbe dire: *nei regolamenti compilati...*

COMO ... *dalle Giunte comunali e consorziali*, perchè i regolamenti possono essere fatti anche dai singoli prefetti; quindi anche il numero plurale, a cui accenna l'onorevole relatore, non corrisponderebbe perfettamente all'idea che io ho manifestata alla Commissione ed alla Camera.

VILLA PERNICE, *relatore*. Il numero plurale adottato nella parola *regolamenti* può bastare per far comprendere all'onorevole Como che questi regolamenti si intendono formati dalle rispettive Giunte municipali e dalle rispettive rappresentanze consorziali, per quanto si riferisce a quest'articolo, cioè per le ore in cui deve essere aperto l'ufficio.

PRESIDENTE. Accetta quest'aggiunta la Commissione?

VILLA PERNICE, *relatore*. La Commissione non ha difficoltà di accettarla.

PRESIDENTE. Dunque metto ai voti l'articolo 37 coll'emendamento dell'onorevole Como.

Esso è così concepito:

« Quando non sia altrimenti stabilito nel contratto, l'esattore tiene il suo ufficio nel capoluogo del comune; e se l'esazione si fa per comuni consorziati, nel comune che ha maggior popolazione: l'ufficio esattoriale deve rimanere aperto coll'orario che verrà prescritto nei regolamenti comunali e consorziali, e reso noto al pubblico. »

(È approvato.)

« Art. 38. L'esattore può avere collettori debitamente autorizzati dal sindaco, i quali, sotto la responsabilità dell'esattore, e a suo rischio e pericolo, ne adempiano le funzioni. »

VILLA PERNICE, *relatore*. Alla parola *sindaco* la Commissione ha sostituito *prefetto*.

PRESIDENTE. Va bene. Se nessuno chiede la parola...

SALARIS. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli l'onorevole Salaris.

SALARIS. Non intendo la ragione per cui voglia la Commissione sostituire alla parola *sindaco* quella di *prefetto*. In verità, quando la responsabilità è tutta dell'esattore, quando questi collettori non compiono l'esazione che a rischio e pericolo dello stesso esattore, non comprendo perchè si voglia l'autorizzazione del prefetto e non del sindaco, massimamente che chi risponde della riscossione è il comune.

Trovo assai più regolare che l'autorizzazione di questi collettori dipenda piuttosto dal sindaco che dal

prefetto, il quale non deve avere ingerenza nella riscossione. D'altronde io credo che i collettori saranno ordinariamente persone dello stesso comune, e perciò saranno meglio conosciute dal sindaco, dall'autorità locale, che dal prefetto che ne è lontano e che dovrà riferirsi agli altrui rapporti. Io credo che si debba per questi motivi mantenere l'articolo 38 tale come fu proposto nella prima redazione della Commissione, senza ammettere l'emendamento che ora ci si propone, emendamento che non ha per me ragione di essere, e che prego la Camera di respingere.

PRESIDENTE. L'onorevole Brunetti ha facoltà di parlare.

BRUNETTI. Io vado ancora più in là dell'onorevole Salaris: non comprendo perchè i collettori debbano essere autorizzati o dal sindaco o dal prefetto. Una volta ammesso l'appalto, una volta ammesso l'esattore colla condizione del non riscosso per riscosso, una volta ammessa la cauzione in beni stabili o in rendita iscritta, perchè dobbiamo noi entrare negli interessi dell'esattore? Investigare se egli abbia bene o male scelti i collettori? Credete voi che l'autorizzazione del sindaco o del prefetto dia migliori collettori, migliori garanzie, perchè questi collettori adempiano bene al loro ufficio?

Una volta che le esattorie diventano un appalto, è nell'interesse personale degli esattori l'averne dei buoni collettori. Io propongo quindi la soppressione assoluta delle parole *debitamente autorizzati dal sindaco*.

L'articolo del resto dice di più: « sotto la responsabilità dell'esattore, e a suo rischio e pericolo. »

Ma se sono a suo rischio e pericolo, volete voi che il sindaco o il prefetto abbiano in questo maggior interesse dell'esattore? E poi, quando per poco l'esattore volesse frodare il danaro, certamente non aspetterà che lo faccia per le mani del collettore, lo farà con le mani proprie; ed io credo che non ci sarà esattore tanto stolto.

SALARIS. Io non farò che una brevissima osservazione.

L'onorevole Brunetti diceva di andare molto più innanzi di me; egli dicea: perchè volete l'autorizzazione del sindaco o del prefetto quando vi è un esattore responsabile, e ciò che si riscuote dai collettori, si riscuote a di lui rischio e pericolo?

Non comprendeva l'onorevole Brunetti la necessità di questa autorizzazione per parte del sindaco o del prefetto. Risponderò brevemente che avrei riconosciuta fondata l'osservazione se non vi fosse un grave pericolo, che qualche audace osasse in un piccolo comune, spacciandosi collettore di un esattore, estorquire delle somme, e poi scomparisse lasciando i poveri contribuenti ingannati. Fatto questo che verificossi nell'attuale sistema de' commissari.

Questo pericolo dimostra la necessità che il sindaco sia a conoscenza delle persone incaricate della riscos-

sione delle imposte, e non lasci ingerire nell'esazione che coloro i quali sono debitamente autorizzati.

Ad evitare siffatto inconveniente, io credo che sia necessaria l'autorizzazione dell'autorità locale, e per questa ragione non mi spinsi tanto oltre e non giunsi ove vuol arrivare l'onorevole Brunetti. Egli è per ciò che mantengo l'articolo 38 quale fu dalla Commissione primitivamente redatto, e respingo l'emendamento e della Commissione e dell'onorevole Brunetti.

VILLA PERNICE, relatore. Sono ben lieto che l'onorevole Salaris mi abbia sgombrato il terreno dalle difficoltà; egli ha trovato che è necessario che il collettore sia autorizzato da una pubblica autorità ad esercitare le sue funzioni, altrimenti potrebbe trascendere verso il contribuente in atti che fossero dichiarati illegali, oppure potrebbe dar luogo ad estorquire danaro illecitamente dai contribuenti.

Io aggiungo che, appunto per questa ragione e per essere coerenti a tutto il dettato della legge, trattandosi di un pubblico funzionario che ha delle mansioni così delicate verso i contribuenti che non pagano solo al comune, ma anche allo Stato, aggiungo che, dovendo l'esattore essere nominato dal comune, ma avere la patente dall'autorità governativa, dal prefetto, che lo qualifichi in faccia ai terzi, per logica conseguenza si deve ammettere che anche il collettore, che è un *alter ego* dell'esattore, e che potrebbe procedere a tutti quegli atti a cui l'esattore può procedere in base a questa legge, debba avere la stessa qualifica dalla stessa autorità, e che debba perciò quest'autorità essere il prefetto e non il sindaco.

Aggiungerò di più che la parola *sindaco* non cadde in quell'articolo che per un errore di stampa, ma nell'originaria redazione della Commissione si era sempre posto il *prefetto*, essendo la intervenienza del prefetto una logica conseguenza del carattere pubblico che l'esattore veste in faccia ai contribuenti.

Quindi la Commissione mantiene la parola *prefetto*.

SALARIS. Le ragioni esposte testè dall'onorevole relatore mi persuadono a persistere nella mia proposta, perchè provano il contrario di quello ch'egli vorrebbe provare.

È vero che l'approvazione dipende dal prefetto, ma la nomina spetta al Consiglio comunale. E difatti, è egli forse un esattore regio o prefettoriale? No, è un esattore comunale. La patente gli si spedisce dal municipio di cui è esattore, quantunque l'approvazione degli atti di aggiudicazione e delle altre formalità dipenda dal prefetto. L'approvazione è una maggior guarentigia a favore del comune; ma non è mica la nomina dell'esattore, la quale dipende intieramente dal municipio, nè può variarsi, se sarà seguita a termine di legge.

Le ragioni adunque esposte dal relatore dimostrano la ragionevolezza che l'autorizzazione ai collettori

non dipenda dal prefetto, ma dall'autorità che ha nominato l'esattore. A ciò conduce logicamente il principio di questa legge, e ciò non poteva meglio confermarsi che col discorso dell'onorevole relatore. Ove si votasse che l'autorizzazione deve impartirsi dal prefetto, si rinnoverebbero gli sconci lamentati nella nomina dei commissari attuali, che, nominati dai prefetti, inondano e dissanguano i contribuenti dei comuni.

Ma, siamo schietti: si vogliono o non si vogliono gli esattori e collettori comunali? Se si vogliono, siano comunali, ma non di solo nome. Si lasci la responsabilità e la ingerenza al comune. Però temo che si vogliano di solo nome, e che realmente si vogliano governativi, facendo pagare a caro prezzo ai comuni l'onore di addimandare comunale un esattore.

PRESIDENTE. L'onorevole Brunetti ha facoltà di parlare.

BRUNETTI. Tutti gli argomenti stati adottati dall'onorevole Salaris e dall'onorevole relatore della Commissione mi pare che si riducano ad un solo, cioè di garantire l'esattore che altri sotto mentita divisa non si presenti come collettore. Quindi resta pur sempre che noi qui in questa legge facciamo l'interesse degli esattori.

Ma io non comprendo come ciò possa facilmente avvenire in un comune, od in un piccolo consorzio di comuni: naturalmente gli esattori vi sono conosciuti, e sono conosciute le persone che essi mandano; e certo l'esattore non manderebbe delle persone senza prima darne avviso pubblico, o munirle di sue credenziali perchè fuori del paese fossero conosciute; e se i contribuenti crederanno alle prime persone che si presentano senza essere munite di lettere, e senza preventivo avviso pubblico, sarà loro colpa se avranno versato il danaro in mano di chi non era autorizzato a riscuoterlo.

Ma mi permetta l'onorevole Villa Pernice che io gli dica che lo scopo che egli si propone in questo articolo è soverchiato dalla parola *autorizzati*, perchè dicendo *autorizzati dal sindaco*, importerebbe, secondo il valore di questa parola, che spetti al sindaco di riconoscere se queste persone, le quali si presentano come collettori, sieno o no idonei a fare i collettori, e quindi si darebbe la facoltà al sindaco di rifiutare od ammettere quelle persone che a lui piacerebbe. Quindi, anzichè dire *debitamente autorizzati*, dovrebbe dire: *debitamente riconosciuti*. L'autorizzazione è qualche cosa di diverso dal riconoscimento. Quindi pregherei almeno la Commissione, se non vuol togliere queste parole, che sostituisca alla parola *autorizzati* quella di *riconosciuti*.

PRESIDENTE. Ritira il suo emendamento?

BRUNETTI. Lo modifico.

PRESIDENTE. Ritira insomma il primo che era di abolire le parole « debitamente autorizzati dal sindaco. »

Prima di tutto chiedo se l'emendamento del deputato Salaris, che consiste nel mantenere al sindaco l'autorizzazione di questi collettori che dalla Commissione si vorrebbe invece data al prefetto, sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo metto ai voti.

(È respinto.)

Ora viene l'emendamento dell'onorevole Brunetti che sostituisce alla parola *autorizzati*, quella di *riconosciuti*.

La Commissione accetta questa sostituzione?

VILLA PERNICE, relatore. La Commissione accetta la parola *riconosciuti*.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 38 così emendato.

(È approvato.)

Il seguito della discussione sarà rinviato alla tornata ordinaria di domani.

Però do lettura dell'ordine del giorno della tornata straordinaria mattutina. (*Vedi sotto*)

La seduta è levata alle ore 6.

Ordini del giorno per le tornate di domani:

Alle ore 10 antimeridiane.

Discussione dei progetti di legge:

- 1° Inscrizione nel Gran Libro di rendite dovute a principesse austriache;
- 2° Costruzione obbligatoria delle strade comunali;
- 3° Affrancamento dei vincoli feudali nelle provincie venete e mantovana.

Al tocco.

- 1° Discussione del progetto di legge per modificazioni alle leggi di registro e bollo;
- 2° Seguito della discussione del progetto di legge pel riparto e per la esazione delle contribuzioni dirette.

Discussione dei progetti di legge:

- 3° Amministrazione del patrimonio dello Stato e contabilità generale;
- 4° Transazione stipulata colla società costruttrice della ferrovia ligure;
- 5° Ordinamento del servizio semaforico sui litorali;
- 6° Abolizione della privativa delle polveri da fuoco;
- 7° Indennità agli uffiziali della regia marina che nella guerra passata hanno perduto oggetti di vestiario e stromenti di nautica;
- 8° Incompatibilità parlamentari.